



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR

Rapporto di attività 2012



Impressum

A cura di

Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR
Bundesgasse 18
Casella postale 6023
CH-3001 Berna

Telefono +41 31 560 22 22

Direzione

Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR

Progetto e realizzazione

Moser Graphic Design, Berna

Fotografie

Clemens Laub, Berna

Stampa

Vögeli SA, Langnau i. E.

Questo rapporto d'attività è pubblicato in tedesco,
francese, italiano e inglese.

Rapporto di attività 2012

Sommario

Pagina

4		Prefazione
5		Punti chiave dell'attività 2012
7	1	Sorveglianza
7	1.1	Introduzione
8	1.2	Statistiche sul numero di controlli e constatazioni (2008–2012)
9	1.3	Controlli 2012
9	1.3.1	In generale
9	1.3.2	Sondaggio IFIAR
10	1.3.3	Constatazioni nell'ambito della Firm Review
10	1.3.3.1	Principi etici e indipendenza
11	1.3.3.2	Personale
11	1.3.3.3	Osservanza di leggi svizzere
12	1.3.4	Constatazioni circa la File Review
12	1.4	Procedimenti e inchieste preliminari
13	1.5	Indicatori (Audit Quality Measures)
15	1.6	Collaborazione con altre autorità svizzere e le borse
16	1.7	Assunzione di alcune competenze della FINMA
16	1.8	Analisi
16	1.8.1	Proposte dell'UE (Audit Reform)
18	1.8.2	Altre iniziative internazionali
18	1.9	Standard Setting
19	1.9.1	Standard svizzeri di revisione
19	1.9.2	Standard di revisione internazionali
22	1.10	Diffusione dei rapporti al comitato interno di audit
22	1.11	Priorità dei controlli nel 2013
23	2	Attività internazionale
23	2.1	Introduzione
23	2.2	Rapporti con l'Unione europea
23	2.2.1	Equivalenza del sistema di sorveglianza elvetico
23	2.2.2	Dichiarazione d'intenti con i Paesi Bassi
24	2.2.3	Dichiarazione d'intenti con la Francia
24	2.2.4	EAIG e Colleges of Supervisors
24	2.2.5	Registrazione delle imprese di revisione svizzere
25	2.3	Collaborazione con gli USA
25	2.3.1	Statement of Protocol e Joint Inspection
25	2.3.2	Reliance
26	2.3.3	Regulatory Institute del PCAOB
26	2.4	Rapporti con Paesi terzi e organizzazioni
26	2.5	International Forum of Independent Audit Regulators
27	2.6	Campo d'applicazione extraterritoriale della LSR

Pagina

29	3	Abilitazione
29	3.1	Introduzione
29	3.2	Statistiche
29	3.2.1	Abilitazioni
30	3.2.2	Andamento del numero di abilitazioni
30	3.2.3	Associazioni professionali
31	3.3	Adeguamento delle basi giuridiche
32	3.4	Trasparenza in relazione alla garanzia della qualità nel registro dei revisori
32	3.5	Rinnovo dell'abilitazione
32	3.5.1	In generale
34	3.5.2	Requisiti inerenti alle persone
34	3.5.3	Disposizioni organizzative
34	3.6	Nuovo sistema di abilitazione
35	3.7	Persone in possesso di un titolo di studio estero
36	3.8	Indipendenza dell'ufficio di revisione
36	3.8.1	In generale
36	3.8.2	Partecipazione all'attività contabile in caso di revisione limitata
38	4	Giurisprudenza
38	4.1	Introduzione
38	4.2	Decisioni giudiziarie importanti
40	4.3	Elenco completo delle sentenze dei tribunali
41		Allegati
41	1	Organizzazione dell'ASR
42	2	Elenco delle abbreviazioni
44	3	Abilitazioni fondate su leggi speciali
45	4	Elenco delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale
46	5	Registrazione delle imprese di revisione svizzere nell'UE
47	6	Elenco dei titoli di studio esteri paragonabili
48	7	Conto annuale dell'ASR
49	8	Rapporto dell'ufficio di revisione

Prefazione

L'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) ha iniziato la propria attività operativa il 1° settembre 2007. A distanza di cinque anni, tuttavia, non si può certo affermare che svolga compiti di routine. L'ambito nel quale opera l'ASR è al centro di cambiamenti rapidi. Da un lato, il contesto nazionale della sorveglianza della revisione sta mutando. Per questo il Consiglio federale, in data 15 giugno 2012, ha deciso in sostanza di accorpare la sorveglianza, finora disgiunta, sulle società di audit nell'ambito del mercato finanziario e di concentrarla in due fasi presso l'ASR. A seguito di tale decisione, già il 1° settembre 2012, la sorveglianza sulla revisione contabile di banche quotate in borsa, assicurazioni e investimenti collettivi di capitale è passata dalla FINMA all'ASR.

La svolta si percepisce anche a livello internazionale. Sono infatti numerose le iniziative sul piano della regolamentazione destinate, in futuro, a cambiare il volto della revisione e l'ASR se ne è occupata attivamente nell'anno in rassegna. Particolarmente degna di nota è la riforma dell'audit della Commissione europea.

Il mandato di base dell'ASR consiste nel garantire la qualità dei servizi di revisione sanciti dalla legge. Ciò avviene, da un lato, tramite un sistema di abilitazione e, dall'altro, attraverso la sorveglianza esercitata sulle 21 imprese di revisione sotto sorveglianza statale. L'attività svolta dall'ASR negli ultimi cinque anni ha portato miglioramenti tangibili della qualità. In molti casi, però, lo scetticismo professionale dei revisori permane insufficiente, e ciò emerge chiaramente dalle lacune ricorrenti nell'ambito delle procedure di verifica. Lo scetticismo professionale dei revisori rimarrà pertanto uno degli aspetti ai quali l'ASR dedicherà maggiore attenzione. Anche le imprese di revisione, tuttavia, sono invitate a creare al proprio interno le condizioni ideali per favorire il suddetto scetticismo professionale.

Berna, 21 gennaio 2013



Thomas Rufer
Presidente del consiglio d'amministrazione



Frank-Oliver Schneider
Direttore

Un ulteriore pericolo per la qualità dei servizi di revisione – soprattutto nel caso delle società con azioni quotate in borsa – deriva dalla pressione sugli onorari. Lo scorso anno l'ASR ha già messo in guardia dalle ripercussioni che potrebbe determinare, a lungo termine, l'erosione dei prezzi. Da allora, la situazione è rimasta invariata, con i rischi che ne conseguono. Un passo importante verso un miglioramento concreto consiste nel maturare la consapevolezza che la revisione non è una prestazione liberamente negoziabile, nell'ambito della quale conta solo il prezzo. La revisione di un'impresa in un contesto economico denso di rischi, dinamico e sempre più complesso è un'attività impegnativa, e la necessaria qualità del servizio fornito non può in alcun caso essere data per scontata.

Dalle argomentazioni sopra esposte emerge che l'ASR rimane sotto forte pressione, e non mancherà di affrontare le sfide incombenti. L'accorpamento in seno all'ASR delle competenze in materia di sorveglianza delle imprese di revisione è un passo importante per rafforzare in senso più generale la sorveglianza dei revisori. Inoltre, è necessario accrescere l'importanza della revisione contabile nel suo complesso. Secondo l'ASR le iniziative citate sul piano della regolamentazione a livello internazionale possono contribuire a raggiungere questo obiettivo.

Numerosi nuovi progetti, quali ad esempio il rilevamento delle competenze della FINMA o la realizzazione di un'infrastruttura IT, hanno messo a dura prova i collaboratori nell'anno in rassegna. Desideriamo pertanto ringraziarli per il grande impegno dimostrato.

Punti chiave dell'attività 2012

Cooperazione internazionale

Dopo la conclusione dello Statement of Protocol con il PCAOB e della dichiarazione d'intenti con la commissione di sorveglianza dei revisori contabili tedesca (Abschlussprüferaufsichtskommission, APAK) nel 2011, nell'anno in rassegna sono stati siglati altri due accordi di cooperazione internazionale con l'autorità olandese di sorveglianza dei mercati finanziari (Authority for the Financial Markets, AFM) e con l'autorità francese di sorveglianza dei revisori contabili (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, H3C). I due nuovi accordi si fondano sulla decisione della Commissione europea che ha permesso alle autorità di sorveglianza dei Paesi UE di avviare trattative con la corrispondente autorità elvetica, riconosciuta come equivalente. Il principio della sorveglianza da parte del Paese di origine, alla base degli accordi, agevola in misura notevole le imprese di revisione svizzere operanti a livello internazionale.

Per quanto concerne i rapporti con gli USA, nell'anno in rassegna sono state effettuate altre due Joint Inspection in collaborazione con l'autorità di sorveglianza statunitense (PCAOB). La cooperazione tra i due enti è proseguita positivamente. L'ASR auspica, nel lungo termine, che il PCAOB possa dare fiducia all'operato delle autorità di sorveglianza elvetiche. Per raggiungere tale obiettivo, l'ASR intensificherà ulteriormente la collaborazione con l'ente statunitense. I rapporti dell'ASR e del PCAOB vengono allestiti separatamente. Finora, i rapporti d'ispezione del PCAOB relativi alle Joint Inspection condotte in Svizzera non sono ancora stati pubblicati.

Benché non sia ancora entrata in vigore la rispettiva disposizione di legge (art. 8 LSR), il campo d'applicazione extraterritoriale del diritto svizzero in materia di revisione denota una certa necessità di differenziazione. Occorre trovare un giusto equilibrio tra la tutela degli investitori e l'esigenza di una sorveglianza efficace delle imprese di revisione estere da un lato e la competitività del mercato svizzero dei capitali dall'altro. Il 20 dicembre 2012 il Consiglio federale ha posto in consultazione le proprie proposte circa un adeguamento dell'articolo 8 LSR.

Sorveglianza sulle imprese di revisione sotto sorveglianza statale

Dal 1° settembre 2012 l'ASR controlla i servizi di revisione prescritti dalla legge in relazione a banche quotate in borsa, assicurazioni e investimenti collettivi di capitale. Gli esperti sono stati reclutati per tempo, di

modo che le prime File Review per la verifica di banche e assicurazioni sono state eseguite già nell'anno in rassegna. L'ASR prende il suo nuovo incarico con la massima serietà, tenendo presenti gli standard di revisione riconosciuti a livello internazionale. Pertanto, alcuni aspetti legati ai servizi di revisione forniti presso le società di audit delle due grandi banche svizzere vanno controllati annualmente. Questo perché i suddetti istituti finanziari sono designati come «di rilevanza sistemica globale»¹.

Oltre alle tre maggiori società di revisione svizzere, controllate annualmente, sono stati eseguiti 10 ulteriori controlli presso altre imprese di revisione sotto sorveglianza statale. Dai controlli dell'ASR emergono regolarmente constatazioni analoghe, che sono state sottoposte a un confronto internazionale nell'ambito di un sondaggio (IFIAR Survey). Lo studio rivela che molti delle constatazioni formulate in Svizzera sono valide anche in molti altri Paesi membri dell'IFIAR. Per questo motivo è opportuno che tali constatazioni ricorrenti vengano affrontate non solo a livello nazionale, ma anche globale. Sul piano internazionale, assumono un ruolo cruciale i contatti dei membri dell'IFIAR con i rappresentanti delle sei reti di revisione attive a livello globale. I Paesi membri dell'IFIAR ritengono che queste ultime debbano intraprendere gli sforzi maggiori. Occorre colmare le lacune rilevate periodicamente negli ambiti dello scetticismo professionale, della revisione dei gruppi, della rilevazione dei ricavi e del riesame della qualità dell'incarico (EQCR). Non bisogna inoltre dimenticare di analizzare in maniera approfondita le cause per cui ci si trova sempre a formulare le stesse constatazioni.

Per le imprese di revisione che effettuano revisioni ordinarie è previsto soltanto una garanzia della qualità esterna da parte dell'ASR, a condizione che rivedano esclusivamente i conti di società con azioni quotate in borsa o che abbiano scelto volontariamente di sottoporsi a tale sorveglianza. In ragione della complessità della revisione ordinaria e dei nuovi valori soglia, ciò non risulta più appropriato né regolare e porta a distorsioni della concorrenza. Il 20 dicembre 2012, il Consiglio federale ha posto in

¹ Con «Global Systemically Important Financial Institutions» (G-SIFIs) si intendono i 29 istituti finanziari classificati come «di rilevanza sistemica» da parte dei rappresentanti del G20. A tale proposito, si veda in particolare il documento «Policy Measures to Address Systemically Important Financial Institutions» del Financial Stability Board (FSB) del 4 novembre 2011, che richiede una maggiore sorveglianza sulle cosiddette G-SIFIs (www.financialstabilityboard.org).

consultazione le proprie proposte circa un adeguamento della legge attualmente in vigore. Il disegno di legge prevede che, in futuro, tutte le imprese di revisione che effettuano revisioni ordinarie debbano essere sottoposte a una sorveglianza statale da parte dell'ASR. Tale sorveglianza, tuttavia, dovrà avvenire secondo criteri differenziati. Le imprese di revisione che non forniscono i propri servizi a società con azioni quotate in borsa – a causa del minore rischio e dell'interesse pubblico più contenuto – non vengono sottoposte a verifica ogni tre anni, ma in linea di massima ogni cinque.

Abilitazione

A differenza delle persone fisiche, le abilitazioni concesse alle imprese di revisione hanno un periodo di validità di cinque anni. Nel 2013 l'ASR provvederà ai primi rinnovi, che riguardano le imprese di revisione abilitate nel 2008. In tale contesto, nell'anno in rassegna l'attenzione è stata dedicata in primis all'avvio dei processi necessari e alla realizzazione di una piattaforma IT rimodernata. Mediante un uso più efficace delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'ASR intende conseguire un risparmio in termini di costi e di tempo a vantaggio sia dei richiedenti che dell'autorità stessa. Le relazioni d'affari con l'ASR dovranno essere gestite, nella misura più ampia possibile, per via elettronica (e-government).

Giurisprudenza

Nell'anno in rassegna, il Tribunale federale e il Tribunale amministrativo federale hanno confermato la prassi dell'ASR rispettivamente con due sentenze (1 nel 2011) e nove sentenze (16 nel 2011). A seguito della chiarezza apportata negli anni precedenti dalla giurisprudenza nell'ambito dell'applicazione della LSR, in particolare sul fronte delle abilitazioni, le decisioni emanate dall'ASR nel 2012 sono state tutte confermate, con una sola eccezione.

Segnalazioni da parte di terzi

Nell'anno in rassegna all'ASR sono pervenute circa 35 segnalazioni di terzi (nel 2011 circa 10) riguardanti potenziali violazioni della legge o del diritto professionale. L'incremento delle segnalazioni ha portato quasi sempre a ulteriori chiarimenti da parte dell'autorità. In alcuni casi sono state controllate anche carte di lavoro relative alla verifica di società con azioni non quotate in borsa. Sulla base degli chiarimenti sono state rilevate e perseguite diverse violazioni che riguardano in particolare l'esecuzione di verifiche in assenza dell'abilitazione necessaria e il mancato rispetto delle disposizioni in materia di indipendenza.

«L'ASR auspica, nel lungo termine, che il PCAOB possa dare fiducia all'operato delle autorità di sorveglianza elvetiche. Per raggiungere tale obiettivo, l'ASR intensificherà ulteriormente la collaborazione con l'ente statunitense.»

1 Sorveglianza

1.1 Introduzione

Attualmente l'ASR sorveglia 21 imprese di revisione sotto sorveglianza statale² che forniscono servizi di revisione a società con azioni quotate in borsa. Le 10 maggiori imprese di revisione svizzere svolgono complessivamente 23'648 mandati (cfr. figura 1). Va sottolineato che l'ASR si occupa innanzitutto di sorvegliare i servizi di revisione sanciti dalla legge erogati alle circa 490 società con azioni quotate in borsa³. Solo in casi eccezionali (ad es. su segnalazione di terzi) viene controllata la qualità dei servizi di revisione forniti a società non quotate in borsa.

Figura 1:

Numero di mandati delle 10 maggiori imprese di revisione elvetiche a confronto con il numero complessivo dei mandati di revisione⁴

Imprese di revisione	Sede principale	Numero di società con azioni quotate in borsa sottoposte a verifica	Numero complessivo mandati di revisione
PricewaterhouseCoopers AG (PwC)	Zurigo	192	6'926
BDO AG	Zurigo	28	4'631
Ernst & Young AG	Basilea	110	4'256
KPMG AG	Zurigo	103	3'470
Deloitte AG	Zurigo	23	1'117
OBT AG	San Gallo	3	1'050
Fiduciaire FIDAG SA	Martigny	1	722
Provida Wirtschaftsprüfung ⁵	San Gallo	0	662
Fidinter SA ⁶	Losanna	0	426
T & R AG	Gümligen	1	388
Totale		461	23'648

A dominare il mercato svizzero dei servizi di revisione per le società con azioni quotate in borsa sono ancora una volta le tre imprese di revisione PwC, Ernst & Young e KPMG («Big 3»), che coprono circa l'88% del numero complessivo delle revisioni effettuate su società con azioni quotate in borsa (2011: 85%).

Un elemento fondamentale nell'ambito della sorveglianza dell'ASR è rappresentato dai controlli eseguiti principalmente in loco presso le imprese di revisione sotto sorveglianza statale. La pianificazione e lo svolgimento dei controlli da parte dell'ASR vengono condotti in funzione dei rischi e sulla base di una pianificazione pluriennale. La natura e l'estensione delle procedure di verifica vengono adeguate in base

² Cfr. allegato 4 per un elenco completo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale.

³ In base all'iscrizione nel registro ASR (comprese società consociate essenziali ed emittenti di prestiti in obbligazioni quotati in borsa).

⁴ Fonte del numero dei mandati di revisione: sito Internet «www.wer-revidiert-wen.ch» di Credita AG, Baar, Svizzera (fino all'agosto 2012)/Fonte dei dati relativi a società con azioni quotate in borsa: registro ASR al 30.11.2012.

⁵ Provida Wirtschaftsprüfung si è sottoposta volontariamente alla sorveglianza dell'ASR.

⁶ Fidinter S.A. Losanna non è sottoposta a sorveglianza statale.

ai rischi e alla complessità delle imprese di revisione interessate e ai singoli mandati sottoposti al controllo. Il controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale comprende sia aspetti formali che materiali. Nell'ambito della Firm Review si verifica se risultano soddisfatte le condizioni di abilitazione e se esiste un sistema interno adeguato e funzionante di garanzia della qualità. Nell'ambito delle File Review, si controlla la qualità dei servizi di revisione forniti attraverso l'esame di singoli campioni⁷. Il documento relativo al concetto di sorveglianza⁸ dell'ASR (disponibile in tedesco e in francese) descrive in termini generali la procedura seguita dall'autorità.

Per quanto concerne le File Review, l'ASR ha rilevato progressi sul piano della documentazione relativa alla verifica. Quanto alle constatazioni materiali, non si osserva però una tendenza univoca che indichi un'evoluzione positiva nella qualità dei servizi di revisione erogati. Le differenze nei livelli qualitativi dei servizi di revisione forniti sono ascrivibili al fatto che l'attività di controllo è incentrata sulle persone. Per questo motivo le File Review possono dare esiti differenti anche nell'ambito di una medesima impresa di revisione sotto sorveglianza statale. La qualità delle verifiche dipende in larga misura dalla composizione del team di revisori.

1.2 Statistiche sul numero di controlli e constatazioni (2008–2012)

Negli ultimi anni il numero di constatazioni nell'ambito della Firm Review è diminuito. Va rilevato, tuttavia, che non sempre si applicano coerentemente gli strumenti disponibili per la garanzia della qualità.

Figura 2:

Panoramica dei controlli dell'ASR e delle constatazioni Comment Form

Categorie	Big 3 ⁹		Altri ¹⁰		Totale	
	01.04.2008 – 31.12.2012 ¹¹	di cui nel 2012	01.04.2008 – 31.12.2012	di cui nel 2012	01.04.2008 – 31.12.2012	di cui nel 2012
Numero controlli	16	3	34	10	50	13
Constatazioni Comment Form nell'ambito della Firm Review	56	8	192	31	248	39
Constatazioni Comment Form nell'ambito della File Review	229	19	245	32	474	51
Numero carte di lavoro sottoposte al controllo ¹²	62	9	33	9	95	18

⁷ Cfr. numero 1.4.1 del rapporto di attività 2011 dell'ASR.

⁸ Cfr. www.sorveglianza-della-revisione.ch (Documentazione/ Concetto di sorveglianza).

⁹ Ernst & Young AG, KPMG AG e PricewaterhouseCoopers AG.

¹⁰ 18 imprese di revisione sotto sorveglianza statale, elencate nell'allegato 4.

¹¹ L'ASR ha avviato l'attività di controllo il 1.4.2008.

¹² Per l'esecuzione di ogni File Review, l'ASR seleziona la documentazione di revisione relativa a un gruppo (compresa la chiusura individuale) e a una società consociata essenziale.

Nell'ambito delle constatazioni effettuate, l'ASR distingue due diverse tipologie: constatazioni Comment Form e constatazioni da notificare. La distinzione mira da un lato a favorire l'efficienza del processo di controllo e, dall'altro, a garantire che nel corso del progressivo sviluppo dei sistemi di assicurazione della qualità ci si concentri sulle lacune più gravi. Le constatazioni di tipo Comment Form sono constatazioni importanti che vengono riportate nei rapporti d'ispezione alle imprese di revisione sotto sorveglianza statale. Le constatazioni da notificare vengono invece comunicate per iscritto e, seppure non integrate nel rapporto d'ispezione, l'impresa di revisione dovrà tenerle in debito conto durante l'ulteriore sviluppo del sistema di garanzia della qualità.

In relazione alle constatazioni Comment Form, vengono concordate misure concrete di cui l'ASR provvede a verificare l'attuazione. Si distinguono due categorie di misure: a livello di impresa e a livello di mandato. Le prime mirano a ottimizzare il sistema di garanzia della qualità a livello aziendale, mentre le misure a livello di mandato prescrivono azioni concrete sul piano dei mandati sottoposti a controllo (ad es. variazioni nella composizione del team di revisori, ricorso a specialisti, ecc.). In caso di elementi probativi insufficienti, saranno richieste misure volte all'ottenimento di ulteriori elementi probativi in un momento successivo o a livello di documentazione. Se l'ASR giudica insufficiente la qualità del servizio di revisione fornito, questa esigerà interventi sostanziali sulla retribuzione del capo revisore ed eventualmente della persona responsabile del riesame della qualità dell'incarico (EQCR).

1.3 Controlli 2012

1.3.1 In generale

Nel 2012 l'ASR ha eseguito tredici controlli. Entro fine 2013 l'ASR, che sottopone a un controllo approfondito tutte le imprese di revisione sotto sorveglianza statale almeno ogni tre anni, concluderà il suo secondo ciclo di controlli¹³. Nel 2012, le «Big 3» hanno già affrontato il loro quinto controllo, poiché forniscono servizi a oltre 50 società con azioni quotate in borsa¹⁴.

1.3.2 Sondaggio IFIAR

In un'economia fortemente internazionalizzata, in cui operano società di revisione e società con azioni quotate in borsa su scala globale, è importante po-

ter confrontare, in forma anonima, le constatazioni effettuate dall'ASR nell'ambito della Firm e della File Review con quelle di altre autorità di sorveglianza. Un'altra ragione per cui risulta imprescindibile adottare quest'ottica internazionale sta nel fatto che la verifica del gruppo di una grande società con azioni quotate in borsa richiede il lavoro di numerose imprese di revisione e molteplici revisori delle componenti ubicati in diversi Paesi.

Il 18 dicembre 2012 l'International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR)¹⁵ ha pubblicato gli esiti di un sondaggio di ampio respiro¹⁶ condotto presso i 44 Paesi membri dell'IFIAR con l'obiettivo di individuare constatazioni comuni, in forma anonima, delle sei maggiori imprese di revisione operanti su scala globale¹⁷. Il sondaggio si concentrava in particolare sulle constatazioni emerse dalle operazioni di File Review condotte su società con azioni quotate in borsa e istituti finanziari di rilevanza sistemica¹⁸. Tali risultati dovrebbero servire a discutere alcune misure volte a migliorare la qualità dei servizi di revisione e, ove possibile, procedere anche a un loro coordinamento.

Dal raffronto tra le constatazioni emerse dalle File Review condotte dall'ASR e quelle eseguite da altre autorità di sorveglianza emerge che sia l'ASR sia le altre autorità effettuano constatazioni nei seguenti ambiti comuni:

- scetticismo professionale del revisore
- revisione del bilancio del gruppo
- ruolo e compiti del riesame della qualità dell'incarico
- procedure di verifica della rilevazione dei ricavi

¹³ Cfr. art. 16 cpv. 1 LSR.

¹⁴ Cfr. n. 8 della circolare 1/2010 dell'ASR.

¹⁵ Cfr. numero 2.5.

¹⁶ Gli esiti del sondaggio IFIAR «2012 Summary Report of Inspection Findings» sono stati pubblicati il 18.12.2012 sul sito [https://www.ifiar.org/IFIAR/media/Documents/General/IFIAR-2012-Summary-Report-of-Members-Inspection-Findings-18-Dec-12-\(2\).pdf](https://www.ifiar.org/IFIAR/media/Documents/General/IFIAR-2012-Summary-Report-of-Members-Inspection-Findings-18-Dec-12-(2).pdf).

¹⁷ BDO, Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG e PwC.

¹⁸ Cfr. www.financialstabilityboard.org per la definizione di «Systemically Important Financial Institutions (SIFIs)» e «Global Systemically Important Financial Institutions (G-SIFIs)», oggetto del sondaggio.

I Paesi membri dell'IFIAR ritengono che le reti di revisione internazionali e le imprese di revisione locali debbano intraprendere maggiori sforzi congiunti per eliminare in modo duraturo le lacune ricorrenti negli ambiti citati. Le autorità di sorveglianza coinvolte constatano che le imprese di revisione abbiano adottato a tal fine opportune misure nei seguenti ambiti: rielaborazione della metodologia di verifica, formazione dei collaboratori, riesame della qualità dell'incarico e controlli a posteriori interni all'azienda. A prescindere dalle misure citate, occorre comunque che le direzioni aziendali promuovano e valorizzino nelle società di revisione una cultura basata sulla qualità.

Dal sondaggio dell'IFIAR emerge inoltre che in merito alla verifica di società con azioni quotate in borsa le constatazioni prevalenti, in termini di quantità, riguardano i seguenti ambiti:

- revisione delle stime contabili (ISA 540)
- verifica dei controlli interni
- coinvolgimento del responsabile del riesame della qualità dell'incarico

Nell'ambito della verifica dei rendiconti finanziari di importanti istituti finanziari, sono inoltre emerse constatazioni circa la valutazione di investimenti finanziari e titoli, nonché perdite di valore su prestiti.

Lo scetticismo professionale è un aspetto fondamentale nell'atteggiamento di fondo di un revisore, che incide in misura sostanziale su qualsiasi procedura di verifica e di conseguenza sulla qualità della verifica stessa. Armarsi di scetticismo professionale significa per il revisore adottare un approccio analitico, prestare attenzione a condizioni che possano indicare possibili errori, ed eseguire una valutazione critica degli elementi probativi¹⁹. Secondo le autorità di sorveglianza, inclusa l'ASR, in molti casi un insufficiente scetticismo professionale costituisce la causa principale delle constatazioni emerse dalle File Review. Si profila dunque una sfida impegnativa per il futuro, ossia individuare misure adeguate che spingano il revisore ad adottare lo scetticismo professionale necessario.

Tra le possibili misure volte al miglioramento della qualità, molte autorità di sorveglianza raccomandano trasparenza nel comunicare le constatazioni

emerse dalle File Review. Anche l'ASR ritiene che la diffusione delle constatazioni dinanzi al comitato interno di audit delle società con azioni quotate in borsa interessate rappresenti una misura importante nell'ottica della qualità dei servizi di revisione²⁰.

1.3.3 Constatazioni nell'ambito della Firm Review

Le procedure di verifica condotte dall'ASR nell'ambito della Firm Review valutano in particolare l'efficacia del sistema di garanzia della qualità. La presenza di estesi manuali, istruzioni e sistemi non è di per sé sufficiente a garantire l'osservanza delle prescrizioni normative vigenti. I collaboratori devono conoscere gli strumenti disponibili ai fini della garanzia della qualità e la direzione aziendale è chiamata a comunicare opportunamente l'adozione di tali strumenti, sottolineandone l'importanza e portandoli a esempio nell'attività professionale quotidiana.

Dai 13 controlli effettuati nel 2012 nell'ambito della Firm Review sono emerse complessivamente 39 constatazioni. Di seguito sono espone le più rilevanti.

1.3.3.1 Principi etici e indipendenza

La totale e incondizionata osservanza delle disposizioni in materia di indipendenza è un requisito indispensabile ai fini dell'efficacia della revisione²¹. Data l'importanza dell'indipendenza del revisore, l'ASR conduce procedure di verifica estese in questo campo.

a. Accettazione di servizi supplementari per clienti sottoposti a revisione

Per quanto concerne i processi relativi all'accettazione di servizi supplementari da parte delle imprese sottoposte a revisione, nell'anno in rassegna l'ASR ha effettuato numerose constatazioni presso imprese di revisione sia di piccole che di grandi dimensioni. Ai clienti sottoposti a revisione sono stati erogati determinati servizi supplementari senza che fossero valutati i rischi di un'eventuale violazione delle disposizioni in materia di indipendenza. In questi casi le imprese non hanno sufficientemente valutato, do-

¹⁹ Cfr. ISA 200, numero 13(l).

²⁰ Cfr. numero 1.10.

²¹ Cfr. numero 3.8.

cumentato e attuato le misure di salvaguardia prescritte. Inoltre, dalla documentazione di lavoro non risultava che fossero state documentate la natura e l'estensione dei servizi supplementari da erogare. In alcuni casi, inoltre, l'erogazione dei servizi supplementari era stata avviata prima ancora di essere approvata dal capo revisore. In questi casi sussiste un rischio significativo che l'accettazione di servizi supplementari possa sfociare in una violazione delle disposizioni in materia di indipendenza.

L'ASR auspica che in futuro le imprese di revisione applichino con maggiore costanza e coerenza i processi relativi all'accettazione di servizi supplementari per i propri clienti e che qualsiasi eventuale violazione sia perseguibile con misure disciplinari. Le imprese di revisione devono garantire che i collaboratori, in qualsiasi settore, cui vengono affidate l'accettazione e l'erogazione di servizi supplementari siano adeguatamente preparati in merito ai processi e alle disposizioni in materia di indipendenza.

b. Funzione dirigenziale e decisionale

Nell'anno in rassegna l'ASR ha preso disposizioni nei confronti di cinque collaboratori di un'impresa di revisione con azioni quotate in borsa a seguito di violazioni delle disposizioni in materia di indipendenza. In tre casi ha emanato un'ammonizione, in altri due casi ha decretato la revoca dell'abilitazione per due anni. Per ciascuno di questi ultimi due casi è stato presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale. I due ricorrenti avevano operato, in periodi diversi, in veste di capi revisori presso società in cui un direttore dell'ufficio di revisione era membro del consiglio d'amministrazione dell'impresa sottoposta a revisione. Inoltre, uno dei ricorrenti aveva ricevuto un prestito dal suddetto membro del consiglio, mentre l'altro non disponeva della necessaria abilitazione fondata su una legge speciale, rilasciata dalla FINMA.

1.3.3.2 Personale

L'ASR verifica l'adempimento delle direttive per la formazione continua della Camera fiduciaria da parte delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale. In alcuni casi l'ASR ha constatato il mancato raggiungimento del numero di ore di formazione continua prescritto, come pure la mancata somministrazione di formazione nelle aree tematiche rilevanti

per le funzioni assegnate ai collaboratori interessati. Ad esempio, i collaboratori incaricati della revisione contabile di bilanci allestiti in conformità ai principi contabili internazionali dovranno ricevere un'opportuna formazione in ordine a tali principi.

Inoltre le imprese di revisione devono garantire che venga eseguita la valutazione delle prestazioni di collaboratori e partner di tutti i livelli gerarchici. Come negli anni precedenti, l'ASR ha osservato che gli obiettivi riguardanti la qualità non sono ancora tenuti in sufficiente considerazione²². Spesso l'erogazione di servizi supplementari alle imprese verificate viene considerata con favore, per quanto espressamente vietata dalle disposizioni internazionali in materia di indipendenza²³.

1.3.3.3 Osservanza di leggi svizzere

a. Abilitazione del capo revisore

Il capo revisore deve disporre di un'abilitazione dell'ASR²⁴ e assumersi la responsabilità complessiva di ciascun mandato di revisione assegnatogli²⁵. È importante che l'assunzione di responsabilità non sia soltanto formale, ma anche e soprattutto fattiva. Nelle imprese verificate che assumono un ruolo di particolare rilevanza per le reti globali, l'assegnazione delle responsabilità nell'ambito del mandato non risulta sempre chiara.

²² Cfr. n. 1.4.3.3 del rapporto di attività 2011 dell'ASR.

²³ Cfr. Code of Ethics for Professional Accountants (CoE) dell'International Ethics Standards Board of Accountants (IESBA), numero 290.228.

²⁴ Cfr. art. 6 cpv. 1 lett. c LSR e art. 29 OSRev.

²⁵ Cfr. ISA 220, numero 8.

b. Imprese quotate in borsa che esercitano la propria attività principalmente all'estero

Alcune società svizzere quotate in borsa svolgono all'estero una porzione consistente delle proprie attività. Se l'amministrazione del gruppo ha sede in un Paese straniero, spesso gran parte delle procedure di verifica viene condotta all'estero. La responsabilità globale della verifica del conto di gruppo statutario è comunque a carico dell'ufficio di revisione svizzero. Per questo motivo, in simili casi è necessario definire chiaramente le responsabilità in ambito di revisione e di garanzia della qualità e comunicare all'impresa verificata il soggetto cui compete la responsabilità globale della verifica. Occorrerà inoltre chiarire come sarà possibile garantire un'attività puntuale, sufficiente e tracciabile di sorveglianza e verifica delle carte di lavoro concernenti la revisione all'estero.

c. Assicurazione contro i rischi di responsabilità

Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono essere sufficientemente assicurate contro i rischi di responsabilità²⁶. Per alcune imprese, la somma d'assicurazione comprende non solo il titolare dell'abilitazione, ma anche altre società appartenenti al medesimo gruppo di imprese. Inoltre gli importi relativi alla copertura assicurativa in caso di danni non erano riservati esclusivamente alla copertura della responsabilità civile per il controllo di società con azioni quotate in borsa. In questi casi l'ASR ha preteso l'adeguamento dei relativi contratti di assicurazione al fine di garantire l'adempimento delle vigenti disposizioni di legge.

1.3.4 Costatazioni circa la File Review

Nel 2012 l'ASR ha condotto un totale di 18 File Review, dalle quali risultano complessivamente 51 constatazioni.

Per l'esecuzione delle File Review, l'ASR seleziona le carte di lavoro inerenti alla revisione di società con azioni quotate in borsa interessate. Se l'impresa di revisione si è sottoposta spontaneamente alla sorveglianza dell'ASR, quest'ultima controlla i servizi di revisione forniti a società con azioni non quotate in borsa²⁷. Queste ultime sono società i cui titoli di partecipazione sono quotati in una borsa, che sono debtrici di un prestito in obbligazioni o che si classificano come società consociate essenziali²⁸. Nell'otto-

bre del 2012, a seguito di numerose richieste, è stata pubblicata una FAQ²⁹ che precisa il concetto di «borsa». In particolare si chiarisce che le società con sede in Svizzera i cui titoli di partecipazione sono introdotti nei cosiddetti «Entry Standard» presso la borsa valori di Francoforte o l'«AIM» presso la London Stock Exchange, rappresentano società con azioni quotate in borsa e sono quindi soggette all'obbligo di revisione da parte di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale³⁰.

Le constatazioni emerse dalla prima verifica delle carte di lavoro inerenti alla revisione di banche e assicurazioni risultano analoghe a quelle riscontrate nell'ambito della revisione dei rendiconti finanziari di altri settori³¹. Spesso si tratta di constatazioni inerenti alla revisione del bilancio del gruppo (ISA 600) e la revisione delle stime contabili (ISA 540). Nell'ambito delle File Review condotte su mandati bancari, l'ASR ha inoltre formulato constatazioni concernenti la verifica dei controlli interni. Un numero insufficiente di campioni o la verifica di controlli non adeguati comportano un'errata valutazione circa la sufficienza delle procedure di validità, con conseguente rischio di non individuare eventuali anomalie significative nei rendiconti finanziari.

1.4 Procedimenti e inchieste preliminari

Nell'ambito delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale, l'ASR svolge, oltre ai controlli di routine, anche procedimenti e inchieste preliminari ad hoc. Al riguardo, tiene conto in particolare delle segnalazioni qualificate da parte di terzi (ad es. media, whistleblower).

Per quanto riguarda le imprese di revisione sotto sorveglianza statale, nel 2012 l'ASR ha ricevuto otto segnalazioni da parte di terzi, formulate prevalentemente in forma anonima attraverso il suo sito Internet³².

²⁶ Cfr. art. 9 cpv. c LSR e art. 11 OSRev.

²⁷ Cfr. art. 33 OSRev.

²⁸ Cfr. art. 727 cpv. 1 n. 1 CO.

²⁹ Cfr. la FAQ riguardante la definizione di società con azioni quotate in borsa del 9.10.2012.

³⁰ Cfr. art. 7 cpv. 1 LSR.

³¹ Cfr. constatazioni emerse dal sondaggio dell'IFIAR (supra numero 1.3.2) e numero 1.4.4 del rapporto di attività 2011 dell'ASR.

³² Cfr. www.sorveglianza-della-revisione.ch (Segnalazioni da parte di terzi circa eventuali irregolarità).

Dall'avvio dell'attività di controllo dell'ASR nel 2008, nel quadro dell'attività di sorveglianza su imprese di revisione sotto sorveglianza statale, sono stati svolti in tutto 21 procedimenti³³:

- Sei procedimenti erano a carico dell'impresa di revisione. In tre casi l'ASR ha individuato violazioni delle disposizioni in materia di indipendenza. In due casi, le misure concordate con l'ASR in seguito al primo controllo sono rimaste lettera morta o non sono state attuate entro i termini stabiliti. In un caso non è stato osservato l'obbligo di notifica³⁴.
- Quindici procedimenti erano a carico di persone fisiche in possesso di un'abilitazione dell'ASR. In nove casi si è trattato di violazioni delle disposizioni in materia di indipendenza. In sei casi l'ASR ha individuato un'infrazione dell'obbligo di diligenza da parte del capo revisore.

Nei casi di infrazione dell'obbligo di diligenza, l'ASR ha contestato nello specifico i seguenti elementi:

a. Responsabilità direttiva per la qualità delle revisioni contabili

Il capo revisore deve assumersi la responsabilità della qualità complessiva dell'incarico a lui assegnato³⁵. Deve essere certo che il team di revisione disponga delle competenze e delle capacità appropriate al fine di svolgere il mandato³⁶. Inoltre deve assumersi la responsabilità della direzione e della supervisione dell'incarico di revisione³⁷. Nei casi in cui l'ASR ha constatato sostanziali violazioni degli standard di revisione o dei principi contabili, il capo revisore non aveva assunto tale responsabilità direttiva o lo aveva fatto solo in misura insufficiente. L'ASR si attende il coinvolgimento del capo revisore in particolare nella verifica dei rischi significativi.

b. Competenze e capacità

L'impresa di revisione può accettare un mandato solo se dispone delle competenze necessarie alla sua esecuzione³⁸. Ciò garantisce un'esecuzione dell'incarico conforme agli standard applicabili in materia.

Nell'ambito delle File Review, l'ASR ha constatato una serie di violazioni dei più elementari principi contabili e standard di revisione (ad es. lacune sostan-

ziali nell'imputazione delle imposte latenti, omessa presenza all'inventario, omissione di procedure di verifica in ambito informatico). L'ASR ritiene che la natura e l'estensione di simili violazioni indichino che il team di revisione non disponeva delle competenze necessarie per l'assunzione degli incarichi assegnatigli. Si tratta di un rischio più frequente nelle imprese di revisione di piccole dimensioni, che effettuano un numero di revisioni ridotto e limitatamente a singoli standard in materia di rendiconto e di revisione. In questo caso l'impresa in questione non raggiunge le dimensioni critiche necessarie a maturare e acquisire adeguate competenze e capacità in materia di revisione.

1.5 Indicatori (Audit Quality Measures)

Ogni anno l'ASR rileva presso le maggiori imprese di revisione sotto sorveglianza statale alcuni indicatori relativi a diversi ambiti pertinenti allo standard ISQC 1³⁹. In tal modo è possibile analizzare i trend e operare un raffronto tra le singole imprese di revisione. Gli indicatori permettono altresì di riconoscere tempestivamente eventuali fattori d'influenza negativi sulla qualità dei servizi di revisione.

³³ La cifra comprende i procedimenti conclusi e quelli in corso.

³⁴ Cfr. art. 14 cpv. 2 LSR.

³⁵ Cfr. ISA 220, numero 8.

³⁶ Cfr. ISA 220, numero 14.

³⁷ Cfr. ISA 220, numero 15.

³⁸ Cfr. ISQC 1, numero 26.

³⁹ Il calcolo degli indicatori è avvenuto in parte sulla base di dati non sottoposti a verifica. Inoltre, in alcuni casi si sono rese necessarie semplificazioni e/o assunzioni di ipotesi. Pertanto, la significatività e la confrontabilità di questi indicatori è limitata e non garantita.

Figura 3:

Indicatori delle cinque maggiori imprese di revisione sotto sorveglianza statale nell'ambito della revisione contabile (confronto con l'anno precedente)⁴⁰

Indicatore	2010		2011		2012	
	da	a	da	a	da	a
Cifra d'affari media annua per partner in milioni di CHF	1.5	4.0	1.4	4.0	1.4	4.1
Numero medio di ore computabili per partner	699	1'060	761	1'007	786	1'000
Rapporto tra onorario supplementare e onorario di revisione	0.1	0.7	0.1	0.5	0.1	0.6
Numero di collaboratori per partner	7.5	11.4	8	11.5	7.6	11.9
Tasso di turnover in percentuale	15	27	16	23	16	28
Percentuale di «Non-Local Reviewer» coinvolti nei controlli a posteriori (monitoraggio) in percentuale	11	100	0	100	3	100
Numero medio di ore EQCR per società con azioni quotate in borsa	4	16	9	20	7	22

Di seguito sono riportate le principali conclusioni tratte dall'analisi degli indicatori (cfr. figura 3):

- Nel 2012, **la cifra d'affari media annua per partner audit** nell'ambito della revisione contabile è rimasta pressoché invariata rispetto agli anni precedenti. Con la riduzione degli onorari di revisione, aumenta il rischio che gli obiettivi qualitativi passino in secondo piano rispetto agli obiettivi finanziari. Inoltre, dal raffronto su più anni si rileva che, analogamente agli anni precedenti, il **numero medio di ore computabili per partner audit** non correla positivamente con la cifra d'affari per partner. La cifra d'affari media annua dipende in particolare dal numero di collaboratori per partner e dalla struttura della clientela dell'impresa.
- Il rapporto tra **onorario supplementare e onorario di revisione** per le società con azioni quotate in borsa è rimasto invariato nella parte bassa del range, mentre è lievemente aumentato nella parte alta. Secondo l'ASR, un rapporto tra onorario supplementare e onorario di revisione rappresenta un importante fattore di rischio ai fini dell'indipendenza⁴¹.

⁴⁰ L'ASR ha rilevato 12 indicatori relativi a singoli elementi dello standard ISQC 1. Questi indicatori sono stati rilevati presso le 5 maggiori imprese di revisione sotto sorveglianza statale. Va osservato che alcune società, a causa degli errori riscontrati, hanno corretto la propria base di calcolo anche per gli anni precedenti.

⁴¹ Cfr. numero 1.8.1 (Erogazione di servizi supplementari).

1.6 Collaborazione con altre autorità svizzere e le borse

– Il **numero dei collaboratori in rapporto ai partner audit** è leggermente diminuito nella parte bassa del range. In presenza di un numero elevato di collaboratori in rapporto ai partner sussiste fondamentalmente il rischio che il partner non riesca ad adempiere in maniera sufficiente ai compiti assegnatigli in veste di capo revisore. Nel confronto internazionale, il rapporto rilevato è ancora piuttosto basso.

– I **tassi di turnover** dei dipartimenti di revisione sono variati solo lievemente rispetto all'anno precedente in quattro società. Un'impresa ha registrato un marcato aumento (28 %) del tasso di turnover a causa dell'adozione di misure straordinarie; una volta depurato l'indicatore da tali misure, il turnover più elevato nel 2012 risulta pari al 22 % circa. Elevati tassi di turnover possono compromettere la continuità dei mandati di revisione, con effetti negativi sulla qualità dei servizi di revisione.

– La **composizione dei team coinvolti nel controllo a posteriori** nell'ottica di garantire l'obiettività varia in modo molto consistente. Un'indicazione preziosa in tal senso la fornisce un'elevata quota di «Non-local Reviewer»⁴², poiché in genere consente di migliorare l'obiettività dei controlli a posteriori interni: secondo l'ASR, infatti, le constatazioni emerse dal controllo a posteriori sono tanto più numerose e significative quanto più alta è la quota dei Non-Local Reviewer. In due società, la quota dei «Non-Local Reviewer» corrisponde al 100 per cento.

– Negli ultimi anni, il **numero medio di ore EQCR**⁴³ **per società con azioni quotate in borsa** è rimasto pressoché invariato. L'ASR giudica tendenzialmente critico un basso numero di ore dichiarate, in quanto all'EQCR competono incarichi importanti in ambito di garanzia della qualità. Proprio in considerazione delle continue lacune constatate in ambito di riesame della qualità dell'incarico, occorre promuovere un maggiore coinvolgimento dell'EQCR⁴⁴.

Al fine di evitare doppioni l'ASR coordina la propria attività di sorveglianza con le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale e la borsa⁴⁵.

Nell'anno in rassegna non è stato effettuato alcun controllo congiunto con la FINMA. Tuttavia, con quest'ultima autorità è avvenuto uno scambio regolare di informazioni per quanto concerne le rispettive attività di sorveglianza e l'assunzione, da parte dell'ASR, di determinate competenze in materia di sorveglianza della FINMA⁴⁶.

La SIX Exchange Regulation (SER) è responsabile dell'adempimento dei principi contabili da parte delle società quotate alla SIX Swiss Exchange. L'ASR e la SER provvedono a coordinare le rispettive attività al fine di evitare eventuali interferenze. L'ASR valuta l'attività di revisione delle imprese di revisione, mentre alla SER compete la valutazione del rispetto degli obblighi gravanti sugli emittenti nell'ambito del regolamento di quotazione.

Nell'anno in rassegna l'ASR ha ricevuto tre notifiche dalla SER, in base alle quali ha svolto indagini preliminari per valutare, nei singoli casi, il ruolo dell'ufficio di revisione. In tale contesto l'ASR non ha effettuato nuove valutazioni circa l'adempimento dei principi contabili, bensì ha ogni volta esaminato se il revisore avesse rispettato i requisiti legali e del diritto professionale.

Se l'ASR rileva possibili violazioni essenziali dei principi contabili, invia una notifica alla SER o alla borsa di Berna (BX Berne eXchange). Nell'anno in rassegna, l'ASR ha inviato a quest'ultima una simile notifica.

⁴² I Non-Local Reviewer sono partner o collaboratori di società estere appartenenti alla propria rete.

⁴³ L'Engagement Quality Control Reviewer (EQCR) è una persona incaricata del riesame della qualità dell'incarico (ISQC 1, n. 35).

⁴⁴ Cfr. numero 1.3.2.

⁴⁵ Cfr. art. 22 e 23 LSR.

⁴⁶ Cfr. n. 1.7.

1.7 Assunzione di alcune competenze della FINMA

Il 15 giugno 2012 il Consiglio federale ha deciso, in linea di principio, di accorpate la sorveglianza sulle società di audit, finora disgiunta, nell'ambito della revisione contabile e dell'audit prudenziale. In una prima fase, il 1° settembre 2012, la sorveglianza sulla revisione contabile di banche quotate in borsa, assicurazioni e investimenti collettivi di capitale è già stata trasferita all'ASR. A tal fine non è stato necessario alcun emendamento alla legge. La presa in carico delle restanti responsabilità da parte dell'ASR avverrà in una seconda fase, non appena il Parlamento avrà varato gli emendamenti necessari. La procedura per tappe mira a garantire che il passaggio avvenga in modo agevole. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di stilare un messaggio sulla revisione della legge sui revisori (LSR) e della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), che verrà presumibilmente inviato ai parlamenti nel primo semestre 2013.

Il trasferimento delle competenze mira a concentrare le forze in modo da potenziare il sistema svizzero di vigilanza sui mercati finanziari. Il raggruppamento di tutte le competenze in materia di sorveglianza presso un'unica autorità consente di contrastare le carenze che caratterizzavano la suddivisione sinora adottata per i rispettivi ambiti di competenza. In futuro l'ASR sarà l'unica autorità competente della sorveglianza sulle imprese di revisione (terminologia ASR) o società di audit (terminologia FINMA). Le risorse a livello di personale e le competenze specialistiche vengono concentrate, con il risultato di un'ulteriore professionalizzazione della sorveglianza nel settore della revisione. Nel contempo, alla FINMA verrà conferita maggiore indipendenza nel rapporto con le società di audit, il che migliora lo scambio tra le società di audit e la FINMA per quanto riguarda i problemi concernenti gli istituti finanziari sottoposti a sorveglianza. Inoltre, è possibile eliminare i doppi e ottenere un incremento dell'efficienza per le società di audit. Per i settori coinvolti, ciò significa concretamente:

Abilitazione:

L'ASR si assume la responsabilità esclusiva per quanto riguarda l'abilitazione e da ora decide anche in merito all'abilitazione delle società di audit e dei responsabili delle verifiche che nell'ambito dei mercati finanziari necessitano di un'abilitazione fondata su leggi speciali.

Sorveglianza:

L'ASR diventa l'unica autorità responsabile della sorveglianza sulle società di audit negli ambiti del-

la revisione dei conti (Financial Audit) e dell'audit prudenziale (Regulatory Audit). Ciò vale anche per l'attività di revisione presso banche, commercianti di valori mobiliari, assicurazioni, banche di obbligazioni fondiarie, investimenti collettivi di capitale, asset manager di investimenti collettivi di capitale e casse pensioni e intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA.

Congiuntamente alla competenza della sorveglianza viene trasferita all'ASR anche la competenza del sanzionamento delle società di audit e dei responsabili delle verifiche.

Standard di revisione:

La FINMA continua a stabilire i contenuti e gli standard dell'audit prudenziale presso gli istituti finanziari, mentre all'ASR compete il riconoscimento degli standard per la revisione dei conti.

Assistenza amministrativa internazionale:

L'ASR è competente dell'assistenza amministrativa internazionale nell'ambito della sorveglianza dei revisori. In questo modo è possibile creare una procedura unitaria, chiara ed efficiente nei confronti delle autorità di vigilanza estere. Le richieste di assistenza amministrativa all'ASR non devono tuttavia essere impiegate per procurarsi informazioni e documenti di istituti finanziari che non possono essere ottenuti tramite la FINMA.

1.8 Analisi

1.8.1 Proposte dell'UE (Audit Reform)

Dopo avere valutato i pareri espressi in merito al Libro verde dell'UE, il 30 novembre 2011 la Commissione europea ha pubblicato le proprie proposte finalizzate al miglioramento del mercato della revisione. In sostanza le proposte della Commissione riguardano un nuovo regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e una direttiva che modifica l'attuale ottava direttiva UE.

Si riportano di seguito alcuni aspetti concernenti le nuove proposte⁴⁷.

⁴⁷ Per un'analisi dettagliata delle proposte avanzate dalla Commissione europea il 30 novembre 2011 si rimanda alla pubblicazione «Unabhängigkeit der Revisionsstelle: Ausgewählte Aspekte des Grünbuchs der EU» («L'indipendenza dell'ufficio di revisione: alcuni aspetti del Libro verde dell'UE»), di Schneider/Widmer, nell'annuario Finanz- und Rechnungswesen Jahrbuch 2013 (Annuario di finanza e contabilità 2013).

Rotazione dell'impresa di revisione

La Commissione europea propone di introdurre l'obbligo, per le imprese di revisione di enti di interesse pubblico, di rimettere il proprio mandato di revisione dopo un periodo massimo di sei anni (la cosiddetta rotazione esterna). Dopodiché, la Commissione propone di prescrivere un periodo di pausa di quattro anni prima che l'impresa di revisione possa nuovamente effettuare la revisione legale dei conti del medesimo ente. Se la revisione contabile viene effettuata congiuntamente da due imprese di revisione (la cosiddetta «joint audit»), la durata massima dell'incarico sarà di nove anni ovvero, in casi eccezionali, ulteriormente prorogabile di due o tre anni.

Se un'impresa viene sottoposta a verifica contabile dal medesimo ufficio di revisione per periodi prolungati, tra l'impresa che effettua la revisione e la società verificata (o i soggetti che agiscono per loro conto) tende a instaurarsi un rapporto di fiducia che rischia di compromettere l'indipendenza. Sussiste infatti il rischio che il rapporto di fiducia pregiudichi, di fatto o almeno in apparenza, l'indipendenza e l'obiettività del revisore. Sia la società verificata che l'impresa di revisione, tuttavia, hanno un interesse sostanziale a proseguire la relazione d'affari, dato che la prima revisione genera costi straordinari per entrambe le parti. Il reciproco interesse a prolungare il più possibile una relazione d'affari tra la società verificata e l'ufficio di revisione può compromettere l'indipendenza.

La rotazione della società di revisione dopo una determinata durata del mandato si rivela dunque un meccanismo particolarmente adatto a rafforzare il livello di indipendenza. In realtà, diversi studi in questo ambito evidenziano che la rotazione esterna dell'impresa di revisione non aumenta necessariamente indipendenza e qualità; anzi, in determinate circostanze, gli incarichi di maggiore durata possono persino generare effetti positivi. È innegabile, tuttavia, che un mandato di diversi decenni solleverebbe immancabilmente quantomeno il sospetto che l'indipendenza sia pregiudicata. Anziché concentrarsi su una regola rigida, si potrebbero dunque valutare anche altre possibili soluzioni: ad esempio, si potrebbe pensare di designare un Comitato del Consiglio d'amministrazione che svolga un ruolo equiparato a quello dell'ufficio di revisione e si occupi di tutte le questioni in materia di revisione («Audit Committee»). Si potrebbe quindi imporre al suddetto Comitato – ad esempio in virtù di un «Audit Charter» – di partecipare a gare d'appalto per il mandato di revisione

a intervalli di 9–12 anni. In questo modo, da un lato si potrebbe garantire la flessibilità e dall'altro sensibilizzare su questo tema l'impresa verificata.

Gare d'appalto obbligatorie per il mandato di revisione

La Commissione europea propone per gli enti di interesse pubblico l'obbligo di procedere a una gara d'appalto aperta e trasparente per la selezione di un nuovo revisore. Il comitato interno di audit dell'impresa sottoposta a revisione dovrà avere un ruolo attivo nella procedura di selezione. La proposta prevede fra l'altro che il comitato interno di audit presenti una raccomandazione all'organo di amministrazione o di controllo dell'impresa verificata per designare le imprese di revisione prescelte, giustificando altresì la propria raccomandazione. Quest'ultima deve contenere almeno due proposte per il mandato di revisione e fondarsi su criteri di selezione rigorosamente definiti nei dettagli.

L'ASR accoglie con favore il rafforzamento del ruolo del comitato interno di audit previsto nell'ambito della proposta. I comitati di revisione rappresentano uno strumento importante per garantire un controllo e una sorveglianza adeguati dei rendiconti finanziari. In Svizzera, l'ASR sostiene le iniziative volte a definire e rafforzare il ruolo degli Audit Committee secondo criteri vincolanti. Resta da verificare se le proposte avanzate dalla Commissione europea risultino idonee anche per la Svizzera, ma nel complesso riteniamo che si stia procedendo nella giusta direzione.

Fornitura di servizi supplementari

La Commissione europea propone di operare una distinzione vincolante tra servizi connessi alla revisione e servizi diversi dalla revisione, e fornisce una definizione dei due concetti. Le imprese di revisione che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico non dovranno più essere autorizzate a fornire, all'impresa verificata e alle relative società consociate, servizi diversi dalla revisione. Inoltre le imprese di revisione di grandi dimensioni dovranno distinguere le attività di revisione dai servizi diversi dalla revisione al fine di evitare conflitti di interesse. Nel caso in cui un'impresa di revisione derivi oltre un terzo dei suoi ricavi di revisione annui da enti di interesse pubblico e appartenga a una rete i cui membri presentano ricavi di revisione annui combinati che superano 1'500 milioni di euro all'interno dell'Unione Europea, sono previste ulteriori restrizioni.

Il fatto che un ufficio di revisione fornisca parallelamente anche attività di consulenza non è di per sé problematico, almeno per quanto riguarda il concetto di indipendenza. Per questo motivo, in linea di massima le imprese di revisione in Svizzera sono autorizzate a fornire servizi di consulenza ai propri clienti. Va tuttavia rilevato che, se gli onorari dei servizi di consulenza risultano eccessivamente elevati rispetto all'onorario di revisione, ciò potrebbe mettere in discussione l'indipendenza economica dell'ufficio di revisione. Infatti, poiché l'assegnazione dei servizi supplementari è spesso legata al mandato di revisione, potrebbe generarsi un interesse eccessivo al mantenimento del mandato di revisione e dei relativi servizi di consulenza, con conseguente compromissione dell'indipendenza dell'impresa di revisione stessa. In Svizzera, l'assunzione di un incarico che generi dipendenza economica è incompatibile con il requisito di indipendenza. Secondo la circolare 1/2010 dell'ASR, sussiste un notevole rischio di compromissione dell'indipendenza quando il rapporto fra l'onorario di revisione e gli onorari supplementari supera la soglia di 1:3 per due esercizi consecutivi. Secondo sviluppi e discussioni recenti in materia di indipendenza, è prevedibile una riduzione di tale rapporto.

In linea di principio, in Svizzera non sussiste un divieto alla fornitura in parallelo di servizi, ma soltanto una loro limitazione dal punto di vista quantitativo. Gli effetti di tale limitazione in Svizzera risulterebbero ridotti, almeno per quanto concerne le società SMI. Come illustra un'analisi condotta dall'ASR su onorari di revisione e onorari di altri servizi per il 2011, per nessuna società SMI gli onorari dell'ufficio di revisione derivanti da servizi forniti in parallelo rappresentano più del 30% dell'onorario di revisione. Anzi, la maggior parte delle società SMI (13 imprese) percepisce per tali servizi supplementari una somma inferiore al 10% dell'onorario di revisione. A tal proposito, le principali imprese svizzere sembrano avere già compreso che è possibile garantire l'indipendenza della revisione contabile soltanto se il revisore non deve tenere conto, nella formazione del giudizio, di ulteriori incarichi (lucrativi) dell'impresa verificata.

Nel complesso, le proposte avanzate dalla Commissione europea per la riforma del mercato della revisione contabile risultano nettamente più riduttive rispetto a quanto era lecito attendersi dal Libro verde. Alcuni punti cruciali, fra cui la rotazione esterna delle società di revisione e il divieto di fornire in parallelo servizi diversi dalla revisione, o perlomeno l'in-

troduzione di una massiccia limitazione in tal senso, sono destinati a rimanere controversi. Ancora non si sa come reagiranno il Parlamento europeo e i Paesi membri dell'UE. Osservando gli sviluppi degli ultimi anni e decenni per quanto concerne i requisiti in termini di indipendenza e qualità della revisione contabile e i relativi regolamenti, è ragionevole prevedere un inasprimento delle disposizioni vigenti in materia. Nel complesso l'introduzione di nuove disposizioni non dovrebbe essere vista come una minaccia, ma piuttosto come un'opportunità per aumentare l'importanza della revisione.

1.8.2 Altre iniziative internazionali

In tutto il mondo, la crisi finanziaria ha indotto a interrogarsi sul valore e l'importanza della revisione. Da allora in molti Paesi gli organismi di regolamentazione e gli standard setter hanno analizzato in maniera approfondita la necessità di cambiare le regole. Le numerose iniziative di regolamentazione si pongono l'obiettivo di colmare il divario tra l'attuale ruolo della revisione e le aspettative che l'opinione pubblica nutre nei suoi confronti. In questo contesto sono nate diverse iniziative di portata internazionale che mirano a sottolineare il valore e l'importanza della revisione, in particolare nei seguenti ambiti:

- Miglioramento cioè sviluppo dell'attività di reporting del revisore (auditor's reporting model);
- Rafforzamento del ruolo degli Audit Committee;
- Miglioramento dell'indipendenza, oggettività e scetticismo professionale dei revisori;
- Aumento della trasparenza nella revisione;
- Alternative alla concentrazione di mercato delle «Big 4».

1.9 Standard Setting

Negli ultimi anni i principi contabili e gli standard di revisione sono stati oggetto di notevoli rielaborazioni e sviluppi. L'aggiornamento delle metodologie e la formazione continua dei collaboratori rivestono un'importanza fondamentale per le imprese di revisione, che per poter garantire il rispetto di queste condizioni devono disporre di opportuni processi interni e di risorse sufficienti a monitorare gli sviluppi

in materia e a introdurre tempestivamente i cambiamenti necessari. Dal canto suo, l'ASR ritiene che la continua evoluzione degli standard di revisione nazionali e internazionali sia importante per migliorare la qualità della revisione e osserva attivamente gli sviluppi in questo ambito. In particolare, l'ASR è membro di un gruppo di lavoro internazionale che promuove un periodico scambio di idee in merito al processo internazionale per la definizione degli standard di revisione⁴⁸.

1.9.1 Standard svizzeri di revisione

Per quanto concerne l'evoluzione degli standard di revisione nazionali, la Camera fiduciaria ha avviato una consultazione riguardante gli standard svizzeri di revisione (SR), edizione 2013. Gli SR rivisti sono applicabili per la verifica dei conti annuali e di gruppo relativi agli anni d'esercizio che si concludono il 15 dicembre 2013 o in data successiva. L'edizione 2013 degli SR sostituisce quella finora vigente, ossia l'edizione 2010. Gli SR continueranno a essere applicabili coercitivamente per l'esecuzione della revisione ordinaria di singole chiusure o bilanci consolidati. L'ASR ha formulato la propria presa di posizione sul progetto degli SR nell'ottobre del 2012⁴⁹, accogliendo con favore l'integrazione dei Clarified ISA e dello standard di assicurazione della qualità ISQC 1 negli SR.

Il nuovo standard svizzero di assicurazione della qualità 1 (SQ 1) prescrive ulteriori requisiti relativi al sistema di assicurazione della qualità delle imprese. Alla fine del 2012, delle 21 imprese di revisione sotto sorveglianza statale, nove disponevano ancora di un sistema secondo lo SR 220. In questi casi l'ASR valuterà, nell'ambito dei propri controlli, la corretta applicazione degli SR rivisti e l'opportuna introduzione dello standard SQ 1.

1.9.2 Standard di revisione internazionali

Con l'introduzione della versione rielaborata degli ISA, i cosiddetti «Clarified ISA», sono entrati in vigore importanti cambiamenti nell'ambito della verifica dei conti annuali e di gruppo 2010⁵⁰. In questo contesto, insieme ad altre autorità di sorveglianza dei revisori europee, nell'ottobre del 2012 l'ASR ha presentato allo IAASB una presa di posizione⁵¹ in cui si evidenziavano alcuni punti deboli degli ISA attualmente in vigore.

Nel corso del 2012 l'ASR ha inoltre espresso le proprie prese di posizione nei confronti di numerose altre proposte dello IAASB e dello IESBA⁵². Si rilevano in particolare le seguenti:

- La proposta di discussione («Invitation to Comment») presentata dallo IAASB con l'obiettivo di migliorare il reporting del revisore è stata commentata con una presa di posizione consolidata delle autorità di sorveglianza dei revisori europee⁵³. L'ASR sostiene l'impegno profuso dallo IAASB nel tentativo di migliorare la trasparenza nella relazione del revisore, che dovrebbe consentire ai destinatari dei rapporti di comprendere meglio il processo di verifica e i rischi significativi dell'impresa sottoposta a verifica.
- Per quanto concerne la rielaborazione dello standard relativo alla collaborazione tra revisione esterna e interna (ISA 610), l'ASR aveva già presentato una presa di posizione lo scorso anno⁵⁴. Come altre autorità di sorveglianza, l'ASR aveva espresso un'opinione critica rispetto al concetto del reclutamento diretto dei revisori interni nel team di revisione. Poiché, nel quadro della rielaborazione del suddetto standard, si sono sollevate questioni anche in merito alla definizione del team di revisione e al campo d'applicazione delle disposizioni in materia di indipendenza, nel giugno del 2012 l'ASR ha presentato allo IESBA la propria presa di posizione sulla definizione del team di revisione⁵⁵.

⁴⁸ Cfr. numero 2.5. L'ASR è membro dello Standard Coordination Working Group (SCWG) IFIAR.

⁴⁹ Cfr. www.sorveglianza-della-revisione.ch (Documentazione/Pareri dell'ASR/L'ASR presenta alla Camera fiduciaria la propria presa di posizione sulla consultazione riguardante gli SR del 8.10.2012).

⁵⁰ Cfr. n. 1.10.1a del rapporto di attività 2011 dell'ASR.

⁵¹ Cfr. www.sorveglianza-della-revisione.ch (Documentazione/Pareri dell'ASR/L'ASR presenta allo IAASB la propria presa di posizione sull'implementazione dei «Clarified ISA» del 17.10.2012).

⁵² Cfr. www.sorveglianza-della-revisione.ch (Documentazione/Pareri dell'ASR).

⁵³ Cfr. www.sorveglianza-della-revisione.ch (Documentazione/Pareri dell'ASR/L'ASR presenta allo IAASB la propria presa di posizione sul rapporto dell'ufficio di revisione del 23.10.2012).

⁵⁴ Cfr. n. 1.10.1c del rapporto di attività 2011 dell'ASR.

⁵⁵ Cfr. www.sorveglianza-della-revisione.ch (Documentazione/Pareri dell'ASR/L'ASR presenta allo IESBA e allo IAASB la propria presa di posizione sulla definizione del team di revisione del 1.6.2012).





1.10 Diffusione dei rapporti al comitato interno di audit

Il Consiglio d'amministrazione assume importanti attribuzioni intrasmissibili in ambito di organizzazione della contabilità, controllo finanziario e allestimento della relazione sulla gestione⁵⁶. La formulazione di un giudizio indipendente sulla revisione esterna compete invece al comitato interno di audit («Audit Committee»), chiamato a valutare in linea generale l'efficacia della revisione esterna e a esprimere un giudizio sulle prestazioni, l'indipendenza e la retribuzione dell'ufficio di revisione⁵⁷.

Oltre a migliorare costantemente l'attività dell'impresa di revisione, è necessario prendere ulteriori provvedimenti collaterali volti a incrementare la qualità delle verifiche, fra cui in particolare il rafforzamento del ruolo del comitato interno di audit⁵⁸. Un'assunzione attiva e responsabile dei compiti da parte del comitato interno di audit incide sensibilmente sulla qualità dei servizi di revisione.

L'ASR reputa quindi importante e necessario che le società con azioni quotate in borsa interessate siano portate a conoscenza dei risultati emersi dalle File Review concernenti i loro mandati di revisione. Ciò supporta gli Audit Committee nello svolgimento del proprio compito di valutare e controllare costantemente il lavoro svolto dall'ufficio di revisione. La diffusione di tali risultati risponde inoltre alle esigenze di altri organi di regolamentazione ed è attualmente oggetto di discussione nel quadro di iniziative internazionali volte a promuovere la qualità dei servizi di revisione. In quanto vincolata al segreto d'ufficio, l'ASR non è autorizzata a divulgare i propri risultati. Per questo motivo suggerisce che siano le imprese di revisione a diffonderli ai comitati interni di audit⁵⁹.

- Responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio (ISA 240);
- Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa (ISA 540);
- La revisione del bilancio del gruppo – considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti) (ISA 600);
- Verifica in considerazione dei rischi per i quali le sole procedure di validità non forniscono elementi probativi sufficienti ed appropriati (ad es. operazioni di massa di banche e assicurazioni; ISA 315.30);
- Valutazione dei lavori svolti dalla persona responsabile del riesame della qualità dell'incarico (EQCR);
- Valutazione dello scetticismo professionale.

Ulteriori priorità delle singole File Review derivano dall'analisi delle circostanze concrete e si riferiscono all'applicazione degli standard in materia di revisione o di rendiconto. Poiché l'ASR non conduce una «revisione della revisione» nell'ambito delle File Review, vengono prese in esame soltanto determinate priorità.

⁵⁶ Cfr. art. 716a cpv. 1 n. 3 e 6 CO.

⁵⁷ Cfr. «swiss code of best practice for corporate governance» di economiesuisse, n. 23 e segg.

⁵⁸ Cfr. n. 1.9.2 del rapporto di attività 2011 dell'ASR.

⁵⁹ Cfr. la FAQ riguardante la Diffusione dei risultati emersi dalle ispezioni dell'ASR alle società quotate in borsa sottoposte a verifica del 5.7.2012.

1.11 Priorità dei controlli nel 2013

Nell'ambito delle sue consuete attività di controllo, l'ASR si pone le seguenti priorità per il 2013:

- Valutazione dei processi che garantiscono l'introduzione degli standard svizzeri di revisione (SR, edizione 2013);
- Rispetto dei requisiti in materia di indipendenza in relazione ai servizi supplementari;

2 Attività internazionale

2.1 Introduzione

In seguito alla crescente integrazione dei mercati dei capitali e delle reti di revisione operanti a livello globale, la cooperazione internazionale rientra fra i compiti principali di ogni autorità di sorveglianza dei revisori. Tale collaborazione costituisce un'importante premessa per migliorare la qualità dei servizi di revisione, aumentare la credibilità delle relazioni di revisione agli occhi dell'opinione pubblica e rafforzare la fiducia degli investitori nei mercati finanziari. In tale contesto si osserva una tendenza a passare da strumenti bilaterali di cooperazione a forme di cooperazione multilaterali⁶⁰.

Per le ragioni sopra esposte, nel 2012 l'ASR ha intensificato le proprie attività internazionali. Poiché numerose imprese elvetiche sono quotate presso borse estere e diverse società straniere presso borse svizzere, l'ASR può annoverare fra i suoi partner principali svariati Paesi UE e gli USA⁶¹. In vista dell'entrata in vigore dell'articolo 8 LSR, tuttavia, anche le autorità di sorveglianza di altri Paesi assumeranno un ruolo rilevante⁶². L'ASR, pertanto, partecipa in maniera attiva nell'ambito delle organizzazioni e degli organi internazionali⁶³ e stringe tempestivamente contatti con potenziali autorità partner. Infine, anche la traduzione inglese delle norme dell'ASR dovrebbe favorire una migliore comprensione del sistema di sorveglianza svizzero all'estero⁶⁴.

2.2 Rapporti con l'Unione europea

2.2.1 Equivalenza del sistema di sorveglianza elvetico

Dopo il riconoscimento dell'equivalenza del sistema di sorveglianza svizzero da parte dell'UE a gennaio 2011, le autorità di sorveglianza degli Stati membri UE sono libere di stringere accordi con l'ASR finalizzati a una cooperazione concreta. A ottobre 2011 è stata stipulata una prima dichiarazione d'intenti con la commissione di sorveglianza dei revisori contabili tedesca (Abschlussprüferaufsichtskommission, APAK). Nel 2012 l'ASR ha condotto trattative con diverse autorità di sorveglianza nazionali appartenenti all'UE o al SEE. Le trattative con le autorità di Francia e Paesi Bassi sono già andate a buon fine, quelle con le autorità di altri Paesi sono tuttora in corso e si concluderanno nel 2013.

2.2.2 Dichiarazione d'intenti con i Paesi Bassi

A novembre 2011, l'ASR e l'autorità olandese di sorveglianza dei mercati finanziari (Authority for the Financial Markets, AFM) hanno stipulato una dichiarazione d'intenti volta a instaurare una collaborazione nell'ambito della sorveglianza delle imprese di revisione. Tale dichiarazione non ha gli effetti di un trattato internazionale, in quanto non comporta alcun obbligo giuridicamente vincolante.

La cooperazione tra le autorità di sorveglianza nazionali assume grande importanza quando si tratta di sorvegliare reti di revisione attive a livello globale. Allo stesso tempo, occorre evitare che inutili doppiopioni gravino sulle imprese di revisione. Per questo motivo, ASR e AFM accettano che le imprese di revisione vengano sorvegliate nel rispettivo Paese di origine, e rinunciano quindi a sottoporle direttamente alla propria sorveglianza. Questo principio, denominato «primato della sorveglianza da parte del Paese di origine», agevola in misura notevole le imprese di revisione svizzere: i Paesi coinvolti rinunciano vicendevolmente a effettuare ispezioni transfrontaliere come quelle che richiede, ad esempio, l'autorità di sorveglianza statunitense (PCAOB). Inoltre, i processi di registrazione che riguardano le imprese di revisione dei rispettivi Paesi andrebbero agevolati il più possibile.

⁶⁰ Cfr. numero 2.2.4.

⁶¹ Cfr. numero 2.2.2 segg. e 2.3.1.

⁶² Cfr. numero 2.6.

⁶³ Cfr. numero 2.3.3, 2.4 e 2.5.

⁶⁴ Download gratuito all'indirizzo www.sorveglianza-della-revisione.ch (Documentazione).

2.2.3 Dichiarazione d'intenti con la Francia

A fine 2012, l'autorità francese deputata alla sorveglianza dei revisori contabili e l'ASR hanno firmato un protocollo di cooperazione che concretizza il principio del primato della sorveglianza da parte del Paese d'origine. La Francia è ormai il terzo Paese dell'Unione europea (UE) con il quale la Svizzera ha siglato un simile accordo.

Sull'esempio degli altri due accordi conclusi e tenendo conto dell'esistenza di reti di revisione di portata mondiale, questo protocollo di cooperazione si propone di migliorare la qualità dei servizi di revisione, nonché di aumentare la credibilità dei rapporti di revisione agli occhi dell'opinione pubblica e di rafforzare la fiducia degli investitori nei rispettivi mercati finanziari. L'ASR e l'H3C riconoscono la necessità di una collaborazione reciproca che consenta loro di fare affidamento sulle attività di revisione svolte nei rispettivi Paesi. Sulla base di questo protocollo, le due autorità non effettueranno ispezioni transfrontaliere e, nei rispettivi Paesi, limiteranno l'iscrizione dei revisori legali (persone fisiche e giuridiche) alle informazioni utili alla loro identificazione. Ciò rappresenta uno sgravio considerevole per le imprese di revisione con sede in Svizzera.

2.2.4 EAIG e Colleges of Supervisors

Dal 2011 l'ASR partecipa alle riunioni del European Audit Inspection Group (EAIG)⁶⁵. A novembre 2012, inoltre, ha fatto gli onori di casa in occasione di una riunione dell'EAIG alla quale hanno preso parte oltre 40 rappresentanti di autorità di sorveglianza dei revisori nell'area UE. L'EAIG analizza, tra l'altro, in forma anonima le constatazioni emerse dai controlli effettuati dalle autorità di sorveglianza dei revisori affiliate e analizza le cause delle lacune riscontrate. I risultati costituiscono la base per le successive discussioni con i rappresentanti dell'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) e dell'International Ethics Standards Board of Accountants (IESBA). Inoltre l'ASR, insieme ad altri membri dell'EAIG, ha elaborato e presentato prese di posizione scritte in merito a proposte di regolamentazione avanzate dall'IAASB e dall'IESBA⁶⁶.

Nel 2007 le società nazionali di KPMG in Germania, Gran Bretagna e Svizzera si sono unite dando vita al gruppo KPMG Europe LLP (KPMG ELLP), registrato a Londra e con sede principale a Francoforte sul

Meno. Il gruppo, tuttavia, non fornisce alcun servizio di revisione, ma è stato costituito con l'obiettivo di erogare servizi più efficaci e di migliorare l'applicazione di standard uniformi in materia di qualità e indipendenza all'interno della rete regionale. I processi di assicurazione della qualità, pertanto, vengono strutturati e controllati sempre più spesso a livello europeo, ma continuano ad essere attuati sul piano nazionale. Anche Ernst & Young, con la fondazione della Ernst & Young Europe Co LLP (EY ELLP), ha rafforzato le strutture di rete a livello europeo.

In seguito alla regionalizzazione, descritta in precedenza, delle strutture attinenti alla qualità, le autorità di sorveglianza dell'area UE hanno deciso di coordinare la loro attività di cooperazione nell'ottica di KPMG ELLP e EY ELLP, unendosi nei cosiddetti Colleges of Supervisors. In una prima fase si sono svolte perlopiù interviste con i dirigenti di entrambi i gruppi. La fase successiva prevede uno scambio di esperienze riguardo all'attuazione dei processi di assicurazione della qualità nei singoli Paesi. L'ASR appoggia questi sviluppi e partecipa attivamente a entrambi i Colleges. Solo attraverso una collaborazione multilaterale è possibile garantire una sorveglianza efficace e il più possibile omogenea delle reti di revisione internazionali su un piano transnazionale.

2.2.5 Registrazione delle imprese di revisione svizzere⁶⁷

In seguito alla scadenza del periodo transitorio a fine luglio 2010, il processo di registrazione delle imprese di revisione estere nei Paesi UE ha seguito iter molto differenti. Alcuni Stati dell'Unione rinunciano ancora oggi a una registrazione (per quanto minima). Altri hanno iniziato a registrare le imprese di revisione estere come se avessero sede nel Paese UE in questione⁶⁸.

⁶⁵ Cfr. numero 1.8 del rapporto di attività 2011 dell'ASR.

⁶⁶ Cfr. numero 1.9.2.

⁶⁷ Cfr. allegato 5 per una panoramica delle registrazioni di imprese di revisione svizzere nell'UE.

⁶⁸ Cfr. numero 2.2.3 del rapporto di attività 2011 dell'ASR.

Il riconoscimento reciproco sul fronte dell'abilitazione genera puntualmente discussioni nell'ambito delle trattative finalizzate a stipulare una dichiarazione d'intenti⁶⁹. Il motivo risiede nel fatto che né la direttiva UE applicabile né le decisioni della Commissione europea, che si fondano su di essa, costringono i Paesi UE a garantire il pieno riconoscimento dei sistemi di abilitazione e sorveglianza di Stati terzi e a rinunciare all'esercizio delle proprie competenze nazionali. Mentre il diritto di alcuni Paesi UE prevede la possibilità di rinunciare alla registrazione di imprese di revisione elvetiche, in altri Stati ciò non è ammesso. Dal punto di vista della Svizzera tale situazione è insoddisfacente, poiché in fase di registrazione possono crearsi spiacevoli doppioni a carico delle imprese di revisione elvetiche. Se le norme nazionali impediscono il riconoscimento reciproco sul fronte dell'abilitazione, viene concordata una clausola «Best Efforts» in base alla quale la registrazione delle imprese di revisione svizzere nel Paese UE in questione viene ridotta ai minimi termini, al fine di evitare doppioni.

2.3 Collaborazione con gli USA

2.3.1 Statement of Protocol e Joint Inspection

Nel 2011, l'ASR e la FINMA hanno sottoscritto con il PCAOB uno Statement of Protocol (SoP) che regola la collaborazione nell'ambito della sorveglianza delle imprese di revisione⁷⁰. Il SoP costituisce tra l'altro anche il fondamento per l'esecuzione delle ispezioni congiunte presso le imprese di revisione svizzere (le cosiddette Joint Inspection). Come diretta conseguenza di questo accordo con l'autorità di sorveglianza statunitense, le imprese di revisione elvetiche sono state depennate dalla «grey list» del PCAOB⁷¹.

Dopo le due ispezioni effettuate nel 2011 dal PCAOB in collaborazione con l'ASR e la FINMA, nel 2012 sono state sottoposte a controllo altre due imprese di revisione. Le ispezioni condotte finora, benché si siano rivelate molto onerose sia per le autorità che per le imprese di revisione coinvolte, si sono svolte senza particolari problemi. Sulla base delle esperienze maturate nel 2011, le procedure sono state migliorate nel corso del 2012. Nell'ambito dell'attuale SoP è prevista ancora un'ultima Joint Inspection nel 2013. Anche nel 2013 saranno avviate nuove trattative, poiché il SoP al momento in vigore scadrà ad aprile 2014.

2.3.2 Reliance

Come accennato, il SoP con il PCAOB scadrà ad aprile 2014⁷². La possibilità che il PCAOB possa dare fiducia all'operato delle autorità di sorveglianza elvetiche (la cosiddetta Reliance) sarà l'argomento principale affrontato nelle nuove trattative. Il PCAOB ha già pubblicato una serie di criteri (adeguatezza e integrità, indipendenza, finanziamento, trasparenza e prestazioni erogate) di cui intende tenere conto nella propria decisione in merito al genere e alla portata della Reliance⁷³. Il PCAOB stabilirà caso per caso se e in quale misura accordare la fiducia («Sliding Scale»). Valutando le esperienze maturate finora nell'ambito delle Joint Inspection, è possibile ipotizzare una parziale Reliance in relazione alla Firm Review. Nell'ambito delle File Review, invece, il PCAOB non ha mai dato fiducia ad autorità di sorveglianza estere.

L'ASR auspica, nel lungo termine, una Reliance il più possibile ampia del PCAOB nei confronti dell'operato delle autorità elvetiche. Per raggiungere tale obiettivo, nel 2012 l'ASR ha intensificato la collaborazione con l'ente statunitense. Da un lato ha provveduto a un maggiore coordinamento durante le Joint Inspection in relazione alle attività di Firm Review, dall'altro ha concesso al PCAOB una visione approfondita della metodologia e dei processi di ispezione dell'ASR. Nel 2013 la collaborazione tra l'ASR e il PCAOB compirà un ulteriore passo in avanti, poiché le due autorità controlleranno per la prima volta un mandato di revisione congiuntamente. I feedback del PCAOB in relazione alla qualità del sistema di sorveglianza dell'ASR sono positivi. Tuttavia il PCAOB, sulla base dei dati da lui stesso forniti, non possiede per il momento alcun fondamento giuridico che gli consentirebbe di delegare in toto l'attività di sorveglianza a un'autorità estera. Pertanto, l'ente statunitense potrà contare su un margine di discrezionalità limitato nell'ambito delle nuove trattative concernenti il SoP.

⁶⁹ Cfr. numero 2.2.1.

⁷⁰ Cfr. numero 1.4.2 e 2.3 del rapporto di attività 2011 dell'ASR.

⁷¹ Il 31 luglio 2009 il PCAOB ha pubblicato una «grey list» in cui sono riportate le imprese di revisione presso le quali non è stato possibile effettuare un'ispezione entro i termini prescritti. Da allora, tale lista viene aggiornata ogni 6 mesi.

⁷² Cfr. numero 2.3.1.

⁷³ Cfr. PCAOB Rule 4012, Inspections for Foreign Registered Public Accounting Firms.

2.3.3 Regulatory Institute del PCAOB

A novembre 2012, i rappresentanti delle autorità di sorveglianza dei revisori e di altre autorità di 37 Paesi, tra cui la Svizzera, hanno partecipato al sesto Regulatory Institute PCAOB a Washington, D.C. L'obiettivo della conferenza, della durata di tre giorni, era fornire una panoramica dei sistemi di sorveglianza e delle tecniche di ispezione più comuni, discutere in merito a questioni attuali di interesse generale e dar vita a uno scambio attivo di esperienze. La conferenza, inoltre, permette all'ASR di stringere contatti con le autorità di sorveglianza che ancora non fanno parte dell'IFIAR⁷⁴. Come nel 2011, l'ASR è stata invitata a partecipare a un panel nell'ambito del quale ha presentato, soprattutto, il processo di sorveglianza e di ispezione attuato nonché i risultati emersi dalle Joint Inspection condotte con il PCAOB.

2.4 Rapporti con Paesi terzi e organizzazioni

A luglio 2012 il Giappone ha pubblicato alcuni criteri relativi alla verifica dell'equivalenza delle autorità di sorveglianza dei revisori estere⁷⁵ e posto in vigore disposizioni concrete concernenti la sorveglianza delle imprese di revisione con sede all'estero. In tale contesto è stata aggiornata la valutazione del sistema di sorveglianza svizzero, iniziata nel 2009⁷⁶. Gli attuali colloqui in vista di una possibile collaborazione sono proseguiti nel 2012, ma non vi sono ancora risultati concreti.

A dicembre 2012, l'ASR ha accolto i rappresentanti delle autorità di sorveglianza di Lettonia, Polonia, Slovenia e Repubblica Ceca che, nell'ambito di un viaggio di studio di due giorni, hanno ricevuto una panoramica della struttura e dei processi che contraddistinguono l'autorità elvetica. La formazione si è svolta su richiesta della Banca mondiale nell'ambito del Financial Reporting Technical Assistance Programme (FRTAP) rivolto ai nuovi Paesi membri dell'UE. Il FRTAP è finanziato dal contributo all'allargamento, con il quale la Svizzera partecipa alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata.

2.5 International Forum of Independent Audit Regulators

L'International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), istituito nel 2006, conta al termine dell'anno in rassegna 44 membri. La presidenza è attualmente affidata al britannico Financial Reporting Council (FRC), la vicepresidenza allo statunitense Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Il direttore dell'ASR riveste la carica di tesoriere. Nel 2012 l'IFIAR ha svolto una riunione plenaria a Busan (Corea del Sud) e una a Londra, un Inspection Workshop ad Abu Dhabi e, per la prima volta, un International Cooperation Workshop a Londra.

Nell'ambito del periodico scambio di idee con i rappresentanti delle «Big 6» in seno al Global Public Policy Committee (GPPC) ha avuto luogo uno scambio di esperienze in merito alle osservazioni ricorrenti emerse nel corso delle ispezioni. In particolare, i membri dell'IFIAR hanno rilevato la necessità di interventi correttivi nei seguenti ambiti:

- scetticismo professionale del revisore
- verifica del conto di gruppo
- rilevazione dei ricavi
- riesame della qualità dell'incarico
- verifica del sistema di controllo interno
- revisione delle stime contabili
- considerazione della qualità relativamente alla retribuzione dei partner
- indipendenza dell'ufficio di revisione
- utilizzo del lavoro di un esperto
- applicazione dei Clarified ISAs

Altri aspetti da segnalare nell'ambito dei Plenary Meeting dell'IFIAR sono lo scambio di idee con i rappresentanti degli investitori nonché gli sviluppi sul piano degli standard di revisione e, quindi, il dialogo regolare con l'IAASB e l'IESBA.

⁷⁴ Cfr. numero 2.5.

⁷⁵ JFSA e CPAAOB Guidance on Equivalency Assessment on Audit and Public Oversight Systems of Foreign Jurisdictions (download all'indirizzo <http://www.fsa.go.jp/en/news/2012/20120710-1.html>).

⁷⁶ Cfr. numero 4.4 del rapporto di attività 2009 dell'ASR.

L'IFIAR rimane per l'ASR un'importante piattaforma che consente di stabilire contatti con altre istituzioni preposte alla sorveglianza nonché di discutere in un contesto internazionale le diverse strategie di sorveglianza e la relativa attuazione. Nel 2012 l'ASR ha partecipato attivamente, a diversi livelli, ai dibattiti svolti all'interno dell'IFIAR:

- Come membro dell'International Cooperation Working Group (ICWG) l'ASR ha partecipato all'organizzazione di un workshop di mezza giornata dedicato alle problematiche della collaborazione internazionale e presentato le esperienze della Svizzera in occasione dei panel «Overview of experiences with sharing audit inspection reports with other regulators and accessing audit workpapers in other jurisdictions, including limitations on, and barriers to, sharing of information between regulators» e «Regional supervisory colleges».

- L'ASR è anche membro dello Standard Coordination Working Group (SCWG), un gruppo di lavoro che si prefigge di promuovere uno scambio di opinioni in merito allo Standard Setting internazionale e di rendere accessibili all'IAASB e all'IESBA le esperienze compiute dalle autorità di sorveglianza in relazione all'attuazione e al rispetto degli standard esistenti. Nel 2012 l'SCWG si è dedicato ai seguenti temi, indicati con parole chiave:

- Improving the Auditor's Report;
- ISA 720 «The Auditor's Responsibilities Relating to Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements»;
- ISA Implementation Project;
- Auditor Rotation;
- IAASB Audit Quality Project;
- IESBA – «Breach of a Requirement of the Code»;
- IESBA Strategy and Work Plan;
- IESBA – «Proposed Changes to the Code of Ethics for Professional Accountants Addressing Conflicts of Interest»;
- IESBA – «Proposed Changes to the Code of Ethics Definition of Engagement Team»;
- IESBA – «Illegal Acts»;
- Professional Scepticism;
- Preparazione delle sessioni dell'IFIAR con il presidente dell'IAASB.

- L'Inspection Workshop si è occupato, tra l'altro, delle sfide a livello normativo che riguardano l'effi-

cacia della revisione, l'indipendenza del revisore e l'influenza della pressione degli onorari sulla qualità della revisione. In numerosi gruppi di lavoro interattivi, in occasione dei quali l'ASR ha svolto la funzione di moderatore, sono stati analizzati e discussi temi attuali relativi alla tecnica della revisione tratti dai diversi gruppi di lavoro IFIAR. La cerchia di partecipanti è ristretta e include in particolare gli ispettori che svolgono un ruolo attivo nella sorveglianza delle imprese di revisione. È così possibile affrontare discussioni di elevato livello tecnico, che permettono all'ASR di espandere e affinare la propria attività di sorveglianza. Il prossimo Inspection Workshop, previsto nel 2013, verrà organizzato dall'ASR in Svizzera.

2.6 Campo d'applicazione extraterritoriale della LSR

La legge sui revisori (LSR) esplica determinati effetti extraterritoriali in combinazione con altre norme paragonabili degli USA, degli Stati membri dell'UE e di altri Paesi. Per tale ragione, le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione a società estere operanti direttamente o indirettamente sul mercato svizzero dei capitali devono essere abilitate anche a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale. In questo modo il campo d'applicazione interno della sorveglianza dei revisori (art. 727 cpv. 1 n. 1 CO) è esteso alle società che operano a livello internazionale. L'articolo 8 LSR, non ancora entrato in vigore, rappresenta la base di questo campo d'applicazione extraterritoriale.

Il campo d'applicazione extraterritoriale della LSR implica che l'ufficio di revisione di un gruppo internazionale sottostia alle autorità preposte alla sorveglianza dei revisori di più Stati. Al fine di evitare ridondanze, il legislatore ha deciso che l'obbligo d'abilitazione e la sorveglianza da parte dell'ASR sulle imprese di revisione estere vengano a cadere nei due seguenti casi:

- se un'impresa di revisione estera sottostà a un'autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale (art. 8 cpv. 2 LSR),
- se i prestiti in obbligazioni sono garantiti da una società che dispone di un'impresa di revisione sottoposta a una sorveglianza da parte della stessa

ASR o di un'autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dalla Svizzera (art. 8 cpv. 3 LSR)⁷⁷.

Se l'ufficio di revisione di un gruppo internazionale non rientra nelle eccezioni sopra indicate, deve essere abilitato e sorvegliato in Svizzera. In caso contrario, non è possibile quotare in borsa i valori mobiliari e/o l'emittente incorre nelle sanzioni previste dalla SIX Exchange Regulation (SER) (art. 8 cpv. 3bis LBVM in combinato disposto con l'art. 13 del regolamento di quotazione).

Come già specificato, l'articolo 8 LSR non è ancora entrato in vigore. Sulla base delle esperienze pratiche maturate negli ultimi cinque anni, si può desumere che i sistemi di sorveglianza nei singoli Stati sono strutturati in modo molto eterogeneo e che le autorità di sorveglianza di diversi Paesi, presumibilmente, non possono essere riconosciute dalla Svizzera: in alcuni casi non viene effettuata alcuna sorveglianza della revisione oppure sussistono dubbi notevoli riguardo al riconoscimento delle procedure attuate. Si deve quindi ipotizzare che un numero maggiore di imprese di revisione estere rispetto alle attese originarie del legislatore non rientri nelle disposizioni derogatorie citate (art. 8 cpv. 2 e 3 LSR). Tali imprese, pertanto, saranno sottoposte alla sorveglianza diretta dell'ASR. L'esercizio dei poteri di sorveglianza all'estero, tuttavia, si scontra con difficoltà di ordine politico, giuridico e pratico (ad es. linguistico). L'abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale e l'ispezione da parte dell'ASR all'estero si rivelano alquanto onerose per l'ufficio di revisione straniero e quindi, indirettamente, anche per la quotazione di azioni e obbligazioni in Svizzera. Ciò può avere conseguenze sull'attrattiva del mercato svizzero dei capitali. Per contro, anche gli investitori sul mercato svizzero dei capitali che investono in un'impresa con sede all'estero hanno diritto a una revisione conforme agli standard internazionali.

La tutela degli investitori, l'esercizio di una sorveglianza efficace ed efficiente e la competitività del mercato svizzero dei capitali, pertanto, sono in un certo qual modo in contrasto. Di tale fenomeno occorre tenere conto mediante disposizioni differenti relative alla sorveglianza statale.

Dopo aver valutato diverse opzioni a livello di ordinanza e previo accordo con l'Ufficio federale di giustizia responsabile, l'ASR ha deciso che per una

regolamentazione corretta del campo d'applicazione extraterritoriale della LSR è più opportuno procedere a una revisione parziale della legge. La revisione parziale prevista dell'articolo 8 LSR sarà incentrata presumibilmente sui seguenti aspetti:

- abolire la sorveglianza di uffici di revisione di consociate essenziali di società con azioni quotate in borsa con sede all'estero;
- puntualizzare che gli emittenti di obbligazioni non quotate in borsa non devono avvalersi obbligatoriamente dei servizi di revisione erogati da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale;
- l'abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale va concessa anche nel caso vengano rispettate le condizioni di abilitazione equivalenti in vigore nel Paese estero;
- introdurre una procedura di abilitazione provvisoria per le imprese di revisione con sede all'estero;
- possibilità di limitare la sorveglianza delle imprese di revisione estere all'ambito della File Review, ovvero ai mandati di revisione rilevanti per il mercato svizzero dei capitali.

La responsabilità in merito alla revisione dell'articolo 8 LSR, come già accennato, compete all'Ufficio federale di giustizia. L'adeguamento avviene nell'ambito di un altro progetto legislativo dedicato alla modernizzazione del registro di commercio. Il 19 dicembre 2012 il relativo disegno di legge è stato sottoposto a una procedura di consultazione che si concluderà il 31 marzo 2013.

⁷⁷ I prestiti in obbligazioni esteri vengono spesso lanciati da emittenti con sede in uno Stato «off shore» essendo tuttavia garantiti da una società madre con sede in uno Stato «on shore». In tal modo non risulta alcuno svantaggio per gli investitori dal momento che i prestiti in obbligazioni sono interamente garantiti dalla società madre e l'impresa di revisione cui essa fa capo è sottoposta a sorveglianza: Messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3639.

3 Abilitazione

3.1 Introduzione

Anche nell'anno in rassegna, l'ASR ha ricevuto complessivamente 507 nuove domande di abilitazione. Come negli anni precedenti, si è constatato un aumento delle domande nei periodi successivi allo svolgimento degli esami che autorizzano a ottenere un'abilitazione ai sensi della LSR.

Per quanto attiene alle abilitazioni, l'ASR si è concentrata in primis sui lavori di preparazione per l'imminente rinnovo dell'abilitazione concessa alle imprese di revisione.

3.2 Statistiche

3.2.1 Abilitazioni

Figura 4:

Persone fisiche e imprese di revisione abilitate al 31 dicembre 2012⁷⁸

Genere di abilitazione	Revisore	Perito revisore	Totale al 31.12.2012	Totale al 31.12.2011
Persone fisiche	2'271	5'737	8'008	7'696
Ditte individuali	385	463	848	854
Imprese di revisione	900	1'866	2'766	2'707
Imprese di revisione sotto sorveglianza statale ⁷⁹	–	21	21	21
Totale abilitazioni	3'556	8'087	11'643	11'278

Nell'anno in rassegna sono state respinte complessivamente 25 domande. In 12 casi il richiedente ha ritirato la domanda. In sette casi non è stato possibile entrare nel merito delle domande a causa dell'incompletezza dei documenti pervenuti. Inoltre sono state decretate 23 revoche dell'abilitazione ed emane sei ammonizioni.

Alla fine dell'anno in rassegna solo tre persone fisiche e otto imprese di revisione disponevano ancora di un'abilitazione provvisoria. La maggior parte di questi casi è coinvolta direttamente o indirettamente in procedimenti di ricorso ancora in essere dinanzi al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale e potrà giungere a conclusione, o perlomeno conoscere ulteriori sviluppi, solo dopo il pronunciamento della rispettiva decisione giudiziaria. Un'altra parte riguarda come sempre le domande presentate da persone in possesso di un titolo di studio estero, la cui valutazione richiede parecchio tempo (cfr. numero 3.7). Per contro le due imprese di revisione sot-

⁷⁸ Tutte le cifre si riferiscono ai procedimenti passati in giudicato. Non sono stati considerati i procedimenti di ricorso pendenti. È quindi determinante lo stato della procedura di abilitazione alla fine del 2012.

⁷⁹ Cfr. allegato 4.

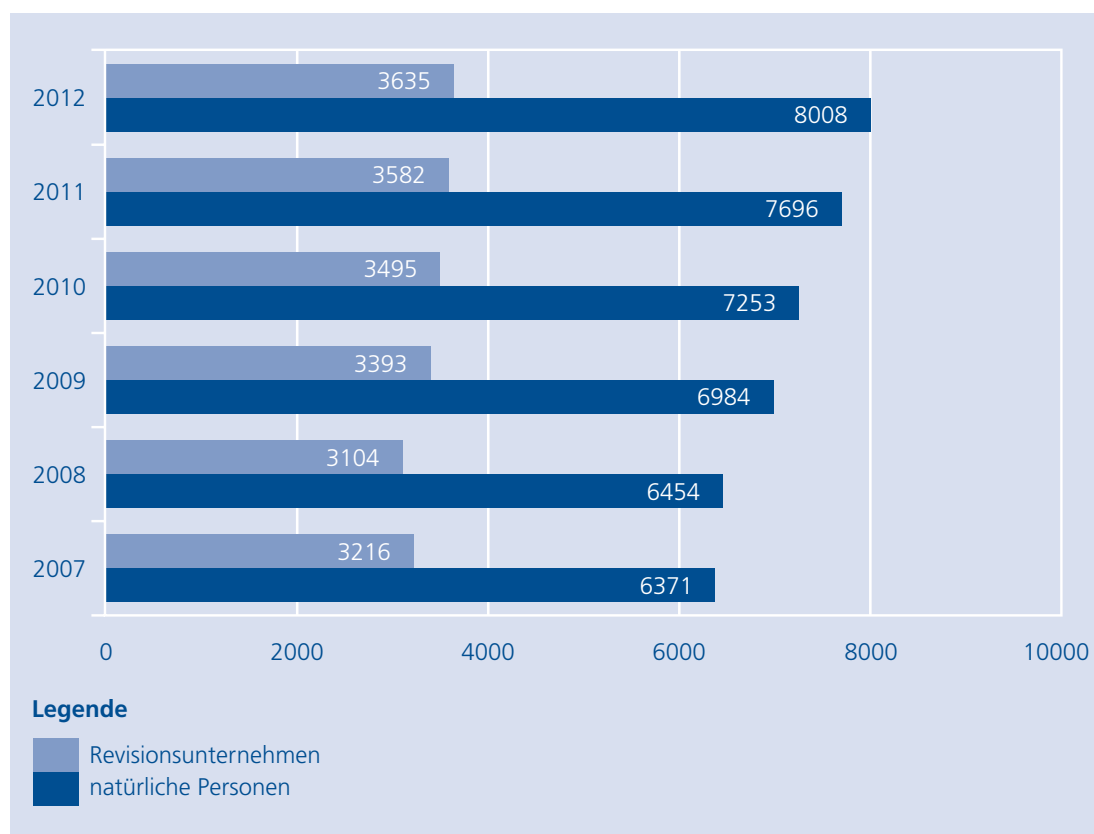
to sorveglianza statale che nell'esercizio precedente possedevano ancora un'abilitazione provvisoria sono state abilitate in via definitiva. Ora, pertanto, tutte le imprese di revisione sotto sorveglianza statale posseggono un'abilitazione definitiva.

3.2.2 Andamento del numero di abilitazioni

Dall'inizio dell'attività operativa dell'ASR in data 1° settembre 2007, il numero delle abilitazioni concesse a persone fisiche e a imprese di revisione ha registrato l'evoluzione seguente:

Figura 5:

Stato 31 dicembre 2012



3.2.3 Associazioni professionali

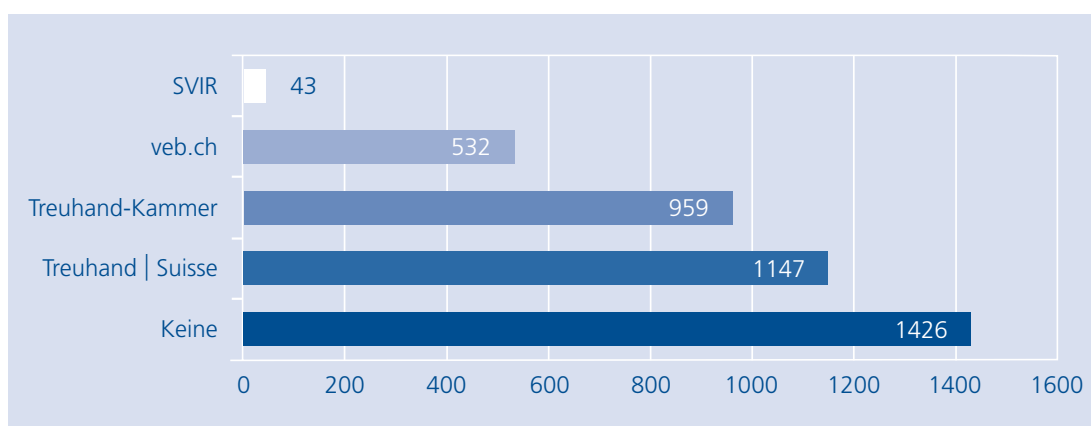
Una volta abilitate, le imprese di revisione devono comunicare nei propri dati registrati on-line l'eventuale appartenenza ad associazioni professionali, che risulta visibile dal registro pubblico dell'ASR. Molte imprese di revisione hanno una doppia appartenenza. Da notare il numero relativamente elevato

di imprese di revisione (1'426) che non appartiene ad alcuna associazione professionale e non soggiace pertanto ad alcun controllo relativo al perfezionamento effettuato da simili enti.

In base all'autodichiarazione delle imprese di revisione si ottiene la seguente statistica:

Figura 6:

Stato 31 dicembre 2012



3.3 Adeguamento delle basi giuridiche

Il nuovo sistema di abilitazione⁸⁰ comporta anche un adeguamento delle basi giuridiche dell'ordinanza sui revisori (OSRev) e della circolare 1/2007.

Il 1° dicembre 2012 il Consiglio federale ha posto in vigore la relativa modifica dell'ordinanza sui revisori (OSRev)⁸¹. In particolare, sono state adeguate le disposizioni concernenti il sistema interno di garanzia della qualità. Le imprese di revisione sono obbligate per legge a garantire la qualità del lavoro svolto attraverso un sistema di misure interne⁸². In seguito al considerevole aumento dei valori soglia che distinguono la revisione limitata, meno severa e destinata alle PMI, da quella ordinaria⁸³, l'importanza attribuita alla garanzia della qualità va debitamente differenziata.

Alla luce delle dimensioni e della complessità dei mandati, nonché della rilevanza economica delle imprese sottoposte a revisione, un sistema interno di assicurazione della qualità ridotto non trova più alcuna giustificazione materiale al di sopra dei valori soglia. Ecco perché le imprese che offrono servizi di revisione ordinaria devono dotarsi, entro il 15 dicembre 2013, di un sistema interno di garanzia della

⁸⁰ Cfr. numero 3.6.

⁸¹ Cfr. Raccolta ufficiale delle leggi federali, n. 47 del 20 novembre 2012, pag. 6071 segg.

⁸² Cfr. art. 6 cpv. 1 lett. d LSR.

⁸³ Anziché i valori soglia 10-20-50 (somma di bilancio di 10 milioni di franchi, cifra d'affari di 20 milioni di franchi e 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua), dal 1° gennaio 2012 vigono nuovi criteri determinanti, ossia 20-40-250 (somma di bilancio di 20 milioni di franchi, cifra d'affari di 40 milioni di franchi e 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua).

qualità conforme alle norme deontologiche. La data coincide con l'entrata in vigore del diritto professionale modernizzato⁸⁴ della Camera fiduciaria.

Le imprese che impiegano un solo perito abilitato e forniscono esclusivamente servizi di revisione limitata restano esentate fino al 1° settembre 2016 dall'obbligo di predisporre un sistema interno di garanzia della qualità. Nel frattempo il legislatore dovrà decidere se creare le basi legali per un sistema di valutazione periodica della loro attività di controllo da parte di professionisti di pari grado «Peer Review» o se abolire del tutto l'obbligo per le imprese che forniscono servizi di revisione limitata. Il pertinente progetto, come già specificato, è stato posto in consultazione il 19 dicembre 2012, e la procedura si concluderà il 31 marzo 2013.

Ulteriori modifiche sono finalizzate in primis a rendere più chiara, efficiente e flessibile l'applicazione del diritto. Ad esempio, l'articolo 21a OSRev descrive ora in quali casi è possibile trasferire un'abilitazione. Inoltre, il nuovo articolo 22a OSRev disciplina il procedimento di rettifica di un'iscrizione nel registro se quest'ultima non corrisponde o non corrisponde più ai fatti o alla situazione giuridica e se la persona o l'impresa di revisione non ha eseguito essa stessa la rettifica o la relativa comunicazione.

La circolare 1/2007 è stata adeguata sia alle modifiche descritte nell'ordinanza sui revisori che al nuovo sistema di abilitazione⁸⁵ ed è stata posta in vigore il 1° dicembre 2012 dal consiglio d'amministrazione dell'ASR.

3.4 Trasparenza in relazione alla garanzia della qualità nel registro dei revisori

Un'ulteriore modifica dell'ordinanza sui revisori, entrata in vigore il 1° dicembre 2012, riguarda il registro pubblico dell'ASR. In futuro s'intende lasciare al mercato la decisione se puntare su un sistema interno o esterno di garanzia della qualità. L'iscrizione concernente le imprese di revisione abilitate, pertanto, è stata integrata e ora comprende nuovi dati circa la normativa tecnica per l'esercizio del sistema interno di garanzia della qualità e il genere di assicurazione esterna della qualità. Se non vi è alcun sistema interno di assicurazione della qualità, compare un avviso in tal senso. Chiunque potrà quindi informarsi sul modo nel quale un'impresa di revisione garantisce la qualità del proprio lavoro.

3.5 Rinnovo dell'abilitazione

3.5.1 In generale

La legge sui revisori (LSR) prevede che le imprese di revisione siano abilitate per un periodo di cinque anni (art. 3 cpv. 2 LSR). Le abilitazioni concesse scadono automaticamente dopo il suddetto lasso di tempo. Per questo motivo, il rinnovo dell'abilitazione è un aspetto sul quale occorre intervenire per tempo. Come prestazione particolare, le imprese di revisione interessate vengono informate dall'ASR circa sei mesi prima della scadenza. La collaborazione attiva delle imprese di revisione assume particolare importanza al fine di garantire che le domande di rinnovo vengano evase in modo puntuale ed efficiente. A tale riguardo, l'ASR ha tenuto svariate relazioni nell'intera Svizzera e ha pubblicato un articolo sulle riviste specializzate «Der Schweizer Treuhänder» e «Trex»⁸⁶ allo scopo di sensibilizzare le imprese con sufficiente anticipo.

L'ASR ha conferito le prime abilitazioni definitive a favore di imprese di revisione a inizio 2008. Queste perderanno quindi validità a inizio 2013. Le prime imprese sono già state informate al riguardo dall'ASR entro fine 2012. Nell'ambito del rinnovo dell'abilitazione, le imprese di revisione sono invitate a fornire i dati occorrenti nella rispettiva iscrizione elettronica, prevista dal sistema di abilitazione on-line, e a presentare la documentazione necessaria, purché sussista la volontà di rinnovare l'abilitazione. Se un'impresa rinuncia al rinnovo dell'abilitazione e non intende più fornire, in futuro, alcun servizio di revisione previsto dalla legge, l'ASR la invita gentilmente a inviare una comunicazione in tal senso per evitare oneri inutili. In tale circostanza, l'abilitazione decade automaticamente al termine del periodo di validità di cinque anni. Se l'abilitazione viene rinnovata in anticipo, prima della scadenza, il nuovo periodo di cinque anni inizia dopo la scadenza del termine precedente.

⁸⁴ Cfr. numero 1.9.

⁸⁵ Cfr. numero 3.6.

⁸⁶ Cfr. Schneider/Derada, *Erneuerung der Zulassung von Revisionsunternehmen – Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als oberstes Ziel*, in: *Der Schweizer Treuhänder* 2011, 790 segg. (versione tedesca), 794 segg. (versione francese), e *TREX, Der Treuhänderexperte*, 5/11, 284 segg. (versione tedesca), 288 segg. (versione francese).

Figura 7:

Scadenza dell'abilitazione definitiva delle imprese di revisione (escl. imprese di revisione sotto sorveglianza statale), stato 31 dicembre 2012

Data di scadenza	Tipo di abilitazione revisore	Tipo di abilitazione perito revisore	Totale
2013	132	352	484
2014	699	1307	2006
2015	304	482	786
2016	95	119	214
2017	53	63	116

I requisiti legali relativi all'abilitazione delle imprese di revisione sono disciplinati all'articolo 6 LSR e valgono in ogni caso, che si tratti della prima abilitazione o di un rinnovo. Le condizioni per l'abilitazione si suddividono in requisiti inerenti alle persone (lett. a–c) e disposizioni organizzative rivolte alle imprese di revisione (lett. d).

In linea di principio, le domande vengono esaminate in modo più o meno approfondito a seconda del rischio. Un approccio basato sul rischio consente all'ASR di svolgere la propria attività in maniera mirata, efficace ed efficiente. Una revisione ordinaria, in genere, è molto più complessa rispetto a una revisione limitata. La densità normativa degli standard professionali e il conseguente rischio di errori sono decisamente più elevati nel caso di una revisione ordinaria. Inoltre, anche l'interesse pubblico nei confronti delle revisioni ordinarie è maggiore, poiché le perdite economiche che potrebbero derivare da eventuali errori in fase di revisione di società al di sopra dei valori soglia sono nettamente più cospicue. L'approccio basato sul rischio adottato dall'ASR fa sì che le informazioni fornite dalle imprese di revisione che effettuano revisioni ordinarie vengano verificate, di norma, in maniera più approfondita.

3.5.2 Requisiti inerenti alle persone

Il raggiungimento del quorum necessario⁸⁷ viene verificato in primo luogo con l'ausilio di un sistema, sulla base dei dati presenti nel sistema di abilitazione on-line dell'ASR. L'ASR intende verificare in modo approfondito il rispetto del quorum effettuando controlli a campione. Nei casi, presumibilmente rari, in cui vi è il sospetto che le disposizioni di legge vengano aggirate, l'ASR può effettuare ulteriori accertamenti. A tale proposito basta pensare alle imprese di revisione che assumono solo pro forma persone abilitate per simulare il rispetto del quorum.

3.5.3 Disposizioni organizzative

L'aspetto centrale del rinnovo dell'abilitazione riguarda la verifica del rispetto dei requisiti inerenti al sistema interno di garanzia della qualità. L'obiettivo di tale sistema è garantire l'aumento costante della qualità dei servizi di revisione e, quindi, la riduzione al minimo dei rischi (di responsabilità). L'ASR provvederà a verificare la plausibilità delle informazioni relative al sistema di garanzia della qualità e, in presenza di punti poco chiari e contraddittori, le imprese verranno invitate a fornire informazioni e documenti supplementari. Nel corso dell'intero processo l'ASR presterà particolare attenzione agli aspetti legati all'indipendenza, al perfezionamento e al controllo a posteriori interno all'azienda.

3.6 Nuovo sistema di abilitazione

Il sistema di abilitazione on-line dell'ASR è stato realizzato nel 2007, con pochissimo tempo a disposizione. L'ASR è riuscita a gestire l'enorme flusso di domande di abilitazione in maniera efficiente, ma da allora sono state apportate numerose piccole modifiche. Per questo motivo, e sulla base delle esperienze finora maturate, l'ASR ha deciso di modernizzare il proprio portale in vista del rinnovo delle abilitazioni concesse alle imprese di revisione. Il nuovo sistema verrà attivato, presumibilmente, prima della metà del 2013.

Il nuovo sistema prevede in sostanza le seguenti modifiche:

- Tutti i servizi forniti dall'ASR all'esterno e all'interno vengono offerti, ricevuti ed elaborati sotto forma di processi tramite il portale dell'autorità. Il

portale assumerà una struttura user friendly, semplice e chiara.

- Per la consegna dei documenti – dai richiedenti all'ASR e viceversa – è previsto un meccanismo di upload e download che è in grado di ricostruire, dal punto di vista tecnico, la data e l'ora in cui un documento è stato caricato o scaricato, nonché di creare uno storico delle transazioni.
- La guida viene integrata direttamente nella procedura d'iscrizione, in modo che le informazioni pertinenti compaiano nella rispettiva pagina di inserimento.
- Il sistema è costruito in modo tale che, di norma, l'inserimento dei dati debba avvenire una sola volta. Se il richiedente, ad esempio, deve presentare ulteriori documenti (prova dell'esperienza professionale), i dati già presenti (cognome, nome, ecc.) vengono rilevati direttamente all'apertura dei moduli corrispondenti (cosiddetto PDF intelligente).
- Viene inoltre creata un'interfaccia con il registro IDI⁸⁸, che consente di importare direttamente nelle pagine di inserimento tutti i dati presenti nel registro IDI necessari all'ASR.
- La persona o l'impresa di revisione può consultare in qualsiasi momento lo stato di elaborazione della propria domanda e i dati di contatto del collaboratore ASR competente.

Un'altra modifica essenziale riguarda l'indicazione delle funzioni svolte dalle persone attive all'interno delle imprese di revisione. Attualmente i collegamenti elettronici vengono effettuati nelle iscrizioni on-line delle persone fisiche, ma non vengono sempre aggiornati per tempo, soprattutto quando i collaboratori lasciano l'impresa. L'impresa non aveva modo di consultare questi collegamenti né di provvedere ai necessari aggiornamenti. Come già indicato al punto 3.5.2, l'impresa di revisione deve adempiere determinati requisiti inerenti alle persone, ma può assumersi tale responsabilità solo se possiede le necessarie informazioni e competenze. Per questo motivo, nel nuovo sistema di abilitazione, i

⁸⁷ Cfr. art. 6 cpv. 1 lett. a–c LSR.

⁸⁸ Numero d'identificazione delle imprese (IDI); cfr. www.uid.admin.ch.

collegamenti con le rispettive funzioni non saranno più effettuati dalle singole persone, ma dall'impresa stessa. I collegamenti esistenti verranno migrati nel nuovo sistema, in modo che l'impresa di revisione dovrà provvedere soltanto all'aggiornamento o all'eventuale integrazione dei dati. La nuova soluzione apporta un effettivo valore aggiunto sia ai clienti che ai collaboratori dell'ASR.

Come già specificato, circa sei mesi prima della scadenza dell'abilitazione, l'ASR invita le imprese di revisione interessate a presentare le informazioni e i documenti necessari. Poiché le prime abilitazioni andranno rinnovate già a marzo 2013 e il nuovo sistema, secondo le previsioni, verrà attivato in primavera, le prime domande di rinnovo, probabilmente, verranno elaborate e verificate ancora tramite il vecchio sistema. Le informazioni non disponibili nel vecchio sistema (in particolare le domande circa l'assicurazione della qualità e i dati relativi alle persone attive nell'impresa incl. le rispettive funzioni) verranno richieste sotto forma di documento. Tutti i dati e i documenti presenti nel vecchio sistema verranno integrati in modo impeccabile nel nuovo sistema, per una successiva elaborazione. Ciò non comporterà alcun onere aggiuntivo per le imprese di revisione interessate.

3.7 Persone in possesso di un titolo di studio estero

La valutazione delle domande di abilitazione presentate da persone in possesso di un titolo di studio estero comporta da sempre un dispendio di risorse non indifferente⁸⁹. I problemi principali sono rappresentati, in particolare, dalla valutazione dell'equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero con i cicli di formazione svizzeri corrispondenti nonché l'accertamento dell'esistenza di reciprocità (materiale) con lo Stato che rilascia il diploma.

L'equivalenza di un titolo di studio estero con un ciclo di formazione svizzero viene stabilita mediante una decisione discrezionale dell'ASR. Tale potere discrezionale, tuttavia, mira esclusivamente a valutare se la formazione estera corrisponde a uno dei cicli di formazione svizzeri presenti nell'elenco esaustivo di cui all'articolo 4 capoverso 2 LSR. L'elenco dei cicli di formazione riconosciuti, pertanto, è esaustivo anche sul piano internazionale.

Il principio di reciprocità è un fondamento generale del diritto internazionale che autorizza uno Stato ad assumere nei confronti di un altro Stato il medesimo comportamento che dovrebbe aspettarsi dalla controparte in una situazione analoga⁹⁰. Il requisito della reciprocità mira in primo luogo a garantire che i titolari di diplomi svizzeri abbiano la possibilità di stabilirsi all'estero per esercitare la propria professione. Pertanto, a differenza delle altre condizioni di abilitazione previste dalla LSR, il requisito della reciprocità non attiene alla sfera della polizia del commercio, ma è legato all'ambito politico-economico. Degna di particolare nota in tale contesto è la sentenza del Tribunale federale secondo cui gli USA non accordano alcuna reciprocità alla Svizzera riguardo all'abilitazione di periti revisori⁹¹.

Nell'anno in rassegna l'ASR ha concesso l'abilitazione a persone in possesso di diplomi rilasciati da altri Stati. L'elenco dei titoli di studio esteri paragonabili è disponibile nell'allegato 6.

⁸⁹ I richiedenti che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. a–c LSR), che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità (art. 4 cpv. 2 lett. d LSR).

⁹⁰ Cfr. DTF 109 Ib 168, consid. 5.

⁹¹ Cfr. DTF 2C_895/2011 del 10 aprile 2012, consid. 2.2, e supra numero 4.2.

3.8 Indipendenza dell'ufficio di revisione

3.8.1 In generale

L'indipendenza dell'ufficio di revisione costituisce un punto cardine dei principi di direzione aziendale («Corporate Governance»), per garantire la tutela sia degli investitori che dell'interesse pubblico, delle persone con partecipazioni di minoranza e dei creditori. Pertanto, il sistema di sorveglianza dei revisori, il diritto professionale e le norme deontologiche attribuiscono la massima importanza alla questione dell'indipendenza⁹².

La legge impone all'ufficio di revisione di essere indipendente e di formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva (art. 728 cpv. 1 e 729 cpv. 1 CO). L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. Eventuali violazioni dell'indipendenza in apparenza devono essere giudicate secondo i medesimi criteri adottati in caso di violazioni di fatto⁹³. L'osservanza delle prescrizioni in materia di indipendenza dell'ufficio di revisione che opera nel campo della revisione ordinaria e della revisione limitata è manifestamente rilevante ai fini dell'adempimento della condizione di abilitazione per quanto attiene alla buona reputazione del revisore/del perito revisore e per la garanzia di un'attività di controllo ineccepibile.

In riferimento all'indipendenza dell'ufficio di revisione, la revisione limitata e la revisione ordinaria soggiacciono ai medesimi requisiti. Tuttavia, il legislatore, nel caso della revisione limitata, compie eccezioni per la partecipazione all'attività contabile, per la fornitura di altri servizi (art. 729 cpv. 2 CO)⁹⁴ nonché per l'obbligo di rotazione del capo revisore (art. 730a cpv. 2 CO).

Come già riscontrato negli ultimi anni⁹⁵, nel periodo in rassegna l'ASR ha rilevato ripetute violazioni in materia di indipendenza⁹⁶. Considerata l'importanza fondamentale del requisito di indipendenza per la professione dei revisori, anche nel 2013 l'ASR continuerà a rivolgere particolare attenzione all'adempimento delle prescrizioni in materia.

3.8.2 Partecipazione all'attività contabile in caso di revisione limitata

In caso di partecipazione all'attività contabile e di fornitura di una revisione limitata da parte della medesima impresa di revisione, l'indipendenza potrebbe, per ragionevoli motivi, risultare particolarmente compromessa. Le imprese di revisione che propon-

gono i cosiddetti mandati doppi⁹⁷ devono scegliere accuratamente le misure di salvaguardia atte a garantire in qualunque momento una verifica affidabile.

Nel luglio 2011, l'ASR ha pubblicato una FAQ⁹⁸ su questo tema che espone i più importanti principi da osservare in caso di esecuzione di mandati doppi. Pertanto, la partecipazione all'attività contabile in caso di revisione limitata è ammessa purché l'impresa di revisione garantisca una verifica affidabile mediante l'attuazione di misure adeguate a livello organizzativo e di personale. Inoltre, l'impresa di revisione deve limitarsi a fornire supporto nella stesura del conto annuale, e garantire che il consiglio d'amministrazione della società oggetto della verifica mantenga la responsabilità in relazione a tutti gli aspetti critici del conto annuale.

Il tema è stato oggetto di trattazione anche nel 2012. Nell'ambito di vari seminari e relazioni, l'ASR ha infatti illustrato i principi da osservare in caso di esecuzione di mandati doppi, apportando esempi e possibili soluzioni pratiche. Dai dibattiti scaturiti nel corso di questi incontri è emerso che la separazione a livello del personale non pone difficoltà. Nel caso della separazione a livello organizzativo, invece, si riproponeva con forza la questione di come l'impresa di revisione possa garantire l'inesistenza del potere di impartire istruzioni tra le persone che partecipano all'attività contabile e i collaboratori impiegati nella revisione limitata. A questo proposito è stato fatto riferimento alla categoria professionale, che nel corso del 2012 ha presentato una soluzione pratica sotto forma di modello di regolamento⁹⁹. Si è inoltre discusso se sia più opportuno garantire una separazione del personale e organizzativa a livello dei singoli mandati o dell'impresa.

⁹² DTA/B-5065/2011 del 3 maggio 2012, consid. 3.5.

⁹³ DTF 2C_9272807 dell'8 maggio 2012, consid. 3.2.2; DTA/B-739/2011 del 6 settembre 2012, consid. 3.3.4.

⁹⁴ Cfr. la FAQ riguardante l'indipendenza dell'ufficio di revisione in caso di revisione limitata del 18.7.2011 e il rapporto di attività 2011 dell'ASR, pag. 40.

⁹⁵ Cfr. rapporto di attività 2011 dell'ASR, pag. 39 segg.

⁹⁶ Cfr. in proposito anche numero 4.2.

⁹⁷ Partecipazione all'attività contabile e revisione limitata da parte della medesima impresa di revisione/il medesimo gruppo di imprese.

⁹⁸ Cfr. la FAQ riguardante l'indipendenza dell'ufficio di revisione nel caso di revisione limitata del 18.7.2011.

⁹⁹ Cfr. il regolamento per la separazione a livello organizzativo della revisione e dell'attività contabile e la fornitura di servizi supplementari dell'Istituto svizzero per la revisione limitata (Fiduciari | Suisse).

In un'altra FAQ¹⁰⁰ l'ASR ha stabilito che le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano altresì alle società poste sotto una direzione unica con la società da verificare o con l'ufficio di revisione (gruppo; art. 728 cpv. 6 CO). Pertanto, la partecipazione all'attività contabile nell'ambito della revisione ordinaria è in ogni caso incompatibile con l'indipendenza dell'ufficio di revisione. Queste disposizioni valgono non soltanto per la società madre del gruppo, ma anche per ciascuna società posta sotto una direzione unica con la società madre del gruppo o con l'ufficio di revisione. Di conseguenza, risulta incompatibile con le disposizioni in materia di indipendenza il caso in cui un'impresa di revisione partecipa all'attività contabile della consociata di una società madre del gruppo di cui effettua la revisione ordinaria, e ciò a prescindere dal fatto che si tratti di una società consociata essenziale o non essenziale sul piano della revisione del gruppo e se questa di per sé sia sottoposta unicamente alla revisione limitata o addirittura non sia soggetta ad alcuna revisione (opting-out).

Nell'ambito della propria attività di sorveglianza, l'ASR ha formulato constatazioni presso due imprese di revisione sotto sorveglianza statale in materia di partecipazione all'attività contabile e di fornitura di servizi di revisione limitata. In un caso, l'autorità ha rilevato che l'impresa di revisione, durante la partecipazione all'attività contabile, ha oltrepassato il livello consentito procedendo essa stessa alla stesura di parti significative del conto annuale. Inoltre,

l'impresa revisionata non è stata sufficientemente informata in merito ai rischi legati al ricorso a mandati doppi. Nel secondo caso, l'ASR ha contestato il fatto che i regolamenti interni dell'impresa di revisione in questione non riportavano in modo adeguato i principi relativi alla partecipazione all'attività contabile e alla revisione limitata. In conclusione l'ASR, basandosi su segnalazioni da parte di terzi, nel 2012 ha revocato l'abilitazione a una persona fisica, essendo essa venuta meno al proprio obbligo di denuncia a fronte di un'evidente eccedenza di debito e non avendo sufficientemente garantito la separazione a livello organizzativo nell'ambito dell'esecuzione di mandati doppi.

Nell'ambito del rinnovo dell'abilitazione delle imprese di revisione, dal 2013 l'ASR chiederà a queste ultime di indicare se effettuano o meno mandati doppi e quali misure di salvaguardia hanno adottato all'occorrenza. In base a queste indicazioni, l'ASR valuterà se i requisiti in materia di partecipazione all'attività contabile e di revisione limitata sono adeguatamente considerati nel sistema di assicurazione della qualità dell'impresa di revisione¹⁰¹.

¹⁰⁰ Cfr. la FAQ sulla fornitura di servizi di revisione e la partecipazione all'attività contabile all'interno di un gruppo del 6.6.2012.

¹⁰¹ Cfr. in proposito anche numero 3.5.3.



4 Giurisprudenza

4.1 Introduzione

Nel 2012, i tribunali federali (Tribunale amministrativo federale [TAF] e Tribunale federale [TF]) si sono trovati a dirimere soprattutto casi in cui la condizione della buona reputazione non era o non era più rispettata. In tale contesto sono state pronunciate sette sentenze, ciascuna delle quali conferma la posizione dell'ASR. Quattro sentenze riguardano la mancanza di indipendenza del revisore, due sono correlate a rapporti di revisione allestiti senza l'abilitazione necessaria e una all'assenza di una stabilità economica sufficiente.

Il TAF è stato inoltre chiamato a esprimersi in merito alla condizione relativa alla prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero e, a due riprese, circa l'applicazione della clausola di rigore. Infine, il TF ha confermato e precisato la propria giurisprudenza relativa alla condizione della reciprocità applicabile al richiedente un'abilitazione in possesso di un titolo di studio estero.

Qui di seguito, al punto 4.2, verranno esposte soltanto le considerazioni principali formulate dai tribunali federali in merito all'interpretazione delle condizioni di abilitazione. Al punto 4.3 è disponibile un elenco completo delle sentenze emesse, con indicazione del tema trattato e della conclusione cui sono giunti i tribunali.

4.2 Decisioni giudiziarie importanti

Secondo il TAF, il fatto che un revisore verifichi per oltre dieci anni i conti di una società per la quale lavora e nella quale sua moglie ricopre la carica di amministratrice unica rappresenta una violazione delle disposizioni in materia di indipendenza. Simili violazioni mettono in discussione la buona reputazione anche se, dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni del diritto in materia di revisione, la situazione è stata regolarizzata in seguito a un opting out. In un caso del genere, l'ASR ha il diritto di rifiutarsi di concedere l'abilitazione e di stabilire che quest'ultima non potrà essere rilasciata prima che siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore della decisione emessa¹⁰².

Questa istanza giudiziaria è giunta alla medesima conclusione nel caso di una richiedente che, per diversi anni, ha effettuato la revisione dei conti di una società per la quale svolgeva lavori in subappalto.

La richiedente, in seguito, ha rinunciato all'attività di revisione sopra indicata, ma ha ricoperto la carica di amministratrice della società in questione mentre il supervisore della sua attività di revisione ne verificava i conti. In questa sentenza¹⁰³, il TAF ha precisato che l'accettazione di mandati che implicano una dipendenza economica non si limita ai mandati di revisione, ma comprende altre relazioni passibili di originare una dipendenza economica. Benché l'importo degli onorari ammessi sia specificato solo per le imprese di revisione sotto sorveglianza statale (10 %, cfr. art. 11 cpv. 1 lett. a LSR), può essere preso in considerazione anche nel caso delle altre imprese di revisione (nella fattispecie, in media 13,2 %). D'altro canto, ha ritenuto che, per quanto attiene all'indipendenza, le deroghe previste nell'ambito della revisione limitata siano circoscritte a quanto indicato all'articolo 729 capoverso 2 CO (partecipazione all'attività contabile e misure appropriate per evitare di dover verificare propri lavori) e all'assenza di limitazioni alla durata della funzione svolta (art. 730a cpv. 2 CO). Fatte salve queste due eccezioni, il concetto di indipendenza va interpretato allo stesso modo a prescindere dal tipo di revisione effettuata (ordinaria o limitata)^{104,105}. Le dimensioni dell'impresa sottoposta a verifica non sono determinanti e non vi è alcun motivo di relativizzare le conseguenze sulla buona reputazione adducendo il fatto che è stata rilevata una sola violazione in apparenza. Infine, il TAF ha sottolineato che la buona reputazione può essere esaminata soltanto nella singola fattispecie, sicché non è possibile effettuare un confronto significativo con altri casi giudicati in precedenza¹⁰⁶.

¹⁰² DTAF B-5065/2011 del 3 maggio 2012 consid. 4.

¹⁰³ DTAF B-739/2011 del 6 settembre 2012 consid. 3.3.1.

¹⁰⁴ DTAF B-739/2011 del 6 settembre 2012 consid. 3.2.3.

¹⁰⁵ DTF 2C_927/2011 dell'8 maggio 2012 consid. 3.5.1.

¹⁰⁶ DTAF B-739/2011 del 6 settembre 2012 consid. 3.3.4.

Il TAF ha confermato altresì il rifiuto dell'ASR di concedere un'abilitazione a un richiedente che era oggetto di esecuzioni per oltre 4 milioni di franchi. Tale somma comprendeva comminatorie di fallimento per un importo superiore a 220'000 franchi e pignoramenti correlati a crediti per oltre 228'000 franchi. Il tribunale ha ritenuto che la mancanza di stabilità finanziaria e la prospettiva di un fallimento mettessero in discussione la capacità del richiedente di erogare servizi di revisione in maniera costante e durevole. Inoltre, sempre secondo il TAF, la presenza di debiti tanto cospicui in rapporto alle risorse finanziarie in possesso del richiedente – ridotte in seguito ai pignoramenti – lasciava presupporre, da parte di terzi, l'eventualità che egli potesse accettare e svolgere mandati senza dar prova della diligenza e della serietà che, a pieno diritto, ci si deve attendere da lui¹⁰⁷. Il TAF, avallando l'opinione dell'ASR, ha stabilito che il richiedente, in futuro, avrà la possibilità di ottenere un'abilitazione non prima che siano trascorsi quattro anni dall'entrata in vigore della decisione e nella misura in cui avrà migliorato la propria situazione finanziaria¹⁰⁸.

Il TAF, inoltre, ha ritenuto congrua la revoca dell'abilitazione per un anno nel caso di un soggetto che ricopriva, allo stesso tempo, funzioni decisionali presso la società di revisione e presso la società sottoposta a verifica, benché non avesse allestito personalmente i rapporti di revisione. Risulta evidente che una simile situazione è incompatibile con l'indipendenza dell'ufficio di revisione. Ai sensi dell'articolo 728 capoverso 3 CO, il ricorrente è chiamato in prima persona a rispettare questo requisito, in quanto membro del consiglio d'amministrazione o della direzione¹⁰⁹. Il tribunale ha specificato inoltre che la legge non prevede eccezioni che consentano di svolgere simultaneamente funzioni decisionali presso la società sottoposta a verifica e il rispettivo ufficio di revisione a condizione di adottare una struttura particolare o di informare le persone interessate¹¹⁰.

Il TAF ha confermato la revoca dell'abilitazione per un anno nel caso di un titolare di un'abilitazione a esercitare la funzione di revisore che aveva effettuato la revisione dei conti di una fondazione padronale per la quale era necessario l'intervento di un perito revisore. Il tribunale ha sentenziato che l'articolo 40 capoverso 1 lettera a LSR¹¹¹ non si applica solo ai casi in cui il servizio di revisione viene fornito in assenza di un'abilitazione, ma anche a quelli in cui la perso-

na che fornisce il servizio dispone di un'abilitazione insufficiente per svolgere un determinato incarico ai sensi di legge. È quanto avviene ogni qualvolta un revisore svolge attività riservate ai periti revisori. Il tribunale, d'altra parte, ha precisato in questo caso che i revisori sono altresì tenuti a seguire l'evoluzione delle norme che disciplinano la loro professione; una revisione recente della legislazione in materia non giustifica l'errore commesso. Il fatto che sia stata ripristinata una condizione conforme alla legge e che la fondazione padronale, secondo le dichiarazioni del titolare dell'abilitazione, abbia mantenuto la fiducia nei suoi confronti, non è di alcuna rilevanza¹¹².

Infine il TF, chiamato a esprimersi in merito alla questione della reciprocità ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 lettera d LSR¹¹³, ha confermato che gli Stati Uniti d'America non accordano la reciprocità e che non esiste alcun trattato internazionale al riguardo. Il tribunale ha aggiunto che la clausola di rigore ai sensi degli articoli 43 capoverso 6 LSR e 50 OSRev non è di alcun aiuto; le disposizioni ivi previste si riferiscono esclusivamente all'esperienza professionale¹¹⁴.

¹⁰⁷ DTAF B-8823/2010 del 13 giugno 2012 consid. 5.4.2.

¹⁰⁸ DTAF B-8823/2010 del 13 giugno 2012 consid. 5.6.

¹⁰⁹ DTAF B-853/2011 del 27 luglio 2012 consid. 4.3.1.

¹¹⁰ DTAF B-853/2011 del 27 luglio 2012 consid. 4.3.2.

¹¹¹ Secondo questa disposizione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque fornisce un servizio di revisione senza esservi abilitato o nonostante il divieto di esercitare l'attività.

¹¹² DTAF B-1723/2011 del 24 ottobre 2012 consid. 4.3 e 5.2.

¹¹³ Secondo questa disposizione, una persona fisica adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale se ha conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c dell'articolo 4 capoverso 2 LSR, dispone dell'esperienza professionale corrispondente e dimostra di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.

¹¹⁴ DTF 2C-895/2011 del 10 aprile 2012 consid. 2.2 e 2.3.

4.3 Elenco completo delle sentenze dei tribunali

Come indicato al punto 4.1, l'ASR ritiene utile fornire un elenco esaustivo delle sentenze emesse dai tribunali federali concernenti l'interpretazione delle condizioni di abilitazione. Le sentenze sono riportate in ordine cronologico, con un breve cenno al tema trattato e alla conclusione dei tribunali.

- Sentenza del Tribunale amministrativo federale B-1872/2011 del 27 febbraio 2012: il fatto che l'Accademia della Camera Fiduciaria SA offra solo in lingua inglese i corsi di formazione non obbligatoria in preparazione all'esame per ottenere il certificato che attesta le conoscenze del diritto svizzero non dà luogo ad alcuna discriminazione. Ricorso respinto dal TAF.
- Sentenza del Tribunale amministrativo federale B-6714/2010 del 13 marzo 2012: caso di applicazione della clausola di rigore. Ricorso accolto dal TAF e rilascio dell'abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore.
- Sentenza del Tribunale federale 2C_895/2011 del 10 aprile 2012: assenza di reciprocità con gli Stati Uniti d'America. Clausola di rigore non applicabile in quanto trattasi del titolo di formazione. Ricorso respinto dal TF.
- Sentenza del Tribunale amministrativo federale B-5065/2011 del 3 maggio 2012: violazione delle disposizioni in materia di indipendenza (il revisore fornisce servizi di revisione a un'impresa nella quale sua moglie riveste la carica di amministratrice unica). Domanda di abilitazione respinta. Ricorso respinto dal TAF.
- Sentenza del Tribunale federale 2C_927/2011 dell'8 maggio 2012: violazione delle disposizioni in materia di indipendenza (detenzione diretta e indiretta di partecipazioni nella società soggetta a revisione e relazione stretta con un membro del consiglio d'amministrazione e azionista maggioritario della suddetta società). Revoca dell'abilitazione per tre anni. Ricorso respinto dal TF.
- Sentenza del Tribunale amministrativo federale B-8823/2010 del 13 giugno 2012: precarietà finanziaria e revisione effettuata senza il possesso di un'abilitazione da parte dell'impresa di revisione. Domanda di abilitazione respinta. Ricorso respinto dal TAF.
- Sentenza del Tribunale amministrativo federale B-5113/2011 del 28 giugno 2012: revisione effettuata senza il possesso dell'abilitazione necessaria da parte del revisore. Domanda di abilitazione respinta. Ricorso respinto.
- Sentenza del Tribunale amministrativo federale B-853/2011 del 27 luglio 2012: violazione delle disposizioni in materia di indipendenza (funzioni decisionali svolte simultaneamente presso l'impresa di revisione e l'impresa sottoposta a verifica). Revoca dell'abilitazione per un anno. Ricorso respinto.
- Sentenza del Tribunale amministrativo federale B-739/2011 del 6 settembre 2012: violazione delle disposizioni in materia di indipendenza (dipendenza economica, relazione stretta). Domanda di abilitazione respinta. Ricorso respinto dal TAF.
- Sentenza del Tribunale amministrativo federale B-1723/2011 del 24 ottobre 2012: servizio di revisione fornito a una fondazione padronale dal titolare di un'abilitazione a esercitare la funzione di revisore, mentre era necessario l'intervento di un perito revisore. Revoca dell'abilitazione per un anno. Ricorso respinto dal TAF.
- Sentenza del Tribunale amministrativo federale B-5830/2011 del 31 dicembre 2012: mancanza di un'esperienza professionale sufficiente ai fini del rilascio di un'abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore. Attività di revisore LRD non assimilata a quella da svolgere nel campo della revisione dei conti. Condizioni per l'applicazione della clausola di rigore non soddisfatte. Abilitazione a esercitare la funzione di revisore. Ricorso respinto dal TAF.

Allegati

1 Organizzazione dell'ASR

Forma giuridica	istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria	
Rapporti con l'Amministrazione federale	unità indipendente dell'Amministrazione federale decentrata, subordinata dal punto di vista amministrativo al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)	
Sede	Berna	
Organi dell'ASR	Consiglio d'amministrazione	Thomas Rufer (presidente), economista aziendale SUP ed esperto contabile diplomato
		Sabine Kilgus (vicepresidente), PD dr., avvocato
		Renato Fassbind , dr., CPA statunitense
		Conrad Meyer , prof., dr.
		Daniel Oyon , prof., dr. Informazioni più approfondite sono disponibili sul sito dell'ASR.
	Direzione	Frank Schneider , direttore e responsabile del Servizio Sorveglianza, esperto contabile diplomato
		Reto Sanwald , responsabile del Servizio Diritto e affari internazionali, dr. iur., avvocato
		Sébastien Derada , responsabile del Servizio Ammissione e gestione
	Ufficio di revisione	Controllo federale delle finanze (CDF)
Numero di collaboratori	26 collaboratori, ripartiti su 20 posti a tempo pieno (stato al 31.12.2012). Alla fine dell'anno 2011 presso l'ASR erano attivi 25 collaboratori, ripartiti su 18,4 posti a tempo pieno.	
Finanziamento	l'ASR finanzia le proprie attività esclusivamente attraverso gli emolumenti e le tasse di sorveglianza riscossi presso le persone e le imprese abilitate e sottoposte a controllo, senza attingere al gettito fiscale. L'ASR tiene una contabilità propria, separata dalle finanze federali.	
Mandato legale	garantire che i servizi di revisione siano forniti conformemente alle prescrizioni e ai requisiti di qualità.	
Competenze	valutare le domande di abilitazione, vigilare sugli uffici di revisione delle società con azioni quotate in borsa e fornire assistenza amministrativa a livello internazionale nell'ambito della sorveglianza dei revisori.	
Indipendenza/sorveglianza	l'ASR è indipendente nella propria attività di sorveglianza, tuttavia sottostà alla vigilanza del Consiglio federale. Riferisce annualmente a quest'ultimo e all'Assemblea federale in merito alla sua attività.	

2 Elenco delle abbreviazioni

AFM	Authority for the Financial Markets
APAK	Commissione di sorveglianza dei revisori contabili tedesca (Abschlussprüferaufsichtskommission)
CAV PP	Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
cd.	cosiddetto/a
CO	Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (RS 220)
CFCG	Commissione federale delle case da gioco
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DTAF	Decisione del Tribunale amministrativo federale
DTF	Decisione del Tribunale federale
EAIG	European Audit Inspection Group
EQCR	Engagement Quality Control Reviewer
FF	Foglio federale
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FRC	Financial Reporting Council
FRTAP	Financial Reporting Technical Assistance Programme
FSB	Financial Stability Boards
G-SIFIs	Global Systemically Important Financial Institutions
H3C	Commissariat aux Comptes
IAASB	International Auditing and Assurance Standards Board
ICWG	International Cooperation Working Group
IESBA	International Ethics Standards Board for Accountants
IFIAR	International Forum of Independent Audit Regulators
ISA	International Standards on Auditing
ISQC	International Standard on Quality Control
LBVM	Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RS 954.1)

LSR	Legge federale del 15 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (RS 221.302)
OSRev	Ordinanza sui revisori del 22 agosto 2007 (RS 221.302.3)
PCAOB	Public Company Accounting Oversight Board
PMI	Piccole e medie imprese
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SCWG	Standard Coordination Working Group
SEC	U.S. Securities and Exchange Commission
SER	SIX Exchange Regulation
SIFIs	Systemically Important Financial Institutions
SR	Standard svizzeri di revisione della Camera fiduciaria
TAF	Tribunale amministrativo federale
TF	Tribunale federale
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
SoP	Statement of Protocol

3 Abilitazioni fondate su leggi speciali

Partendo da un'abilitazione di base secondo la LSR occorre richiedere un'abilitazione fondata su una legge speciale in particolare per l'attività nei seguenti settori (stato: 31.12.2012):

Settore di revisione / verifica	Abilitazione di base secondo la LSR: impresa di revisione	Abilitazione di base secondo la LSR: capo revisore	Autorità di sorveglianza secondo una legge speciale	Requisiti supplementari
Banche ¹¹⁵	Impresa di revisione sotto sorveglianza statale	Perito revisore	FINMA	Art. 26 LFINMA ¹¹⁶ , Art. 3 OA-FINMA ¹¹⁷
Commercianti di valori mobiliari ¹¹⁸	Impresa di revisione sotto sorveglianza statale	Perito revisore	FINMA	Art. 26 LFINMA, Art. 3 OA-FINMA
Investimenti collettivi di capitali ¹¹⁹	Impresa di revisione sotto sorveglianza statale ¹²⁰	Perito revisore	FINMA	Art. 26 LFINMA, Art. 3 OA-FINMA
Assicurazioni ¹²¹	Impresa di revisione sotto sorveglianza statale	Perito revisore	FINMA	Art. 26 LFINMA, Art. 3 OA-FINMA
Lotta contro il riciclaggio di denaro ¹²²	Revisore	Revisore	FINMA	Art. 19b LRD ¹²³
Centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie ¹²⁴	Impresa di revisione sotto sorveglianza statale	Perito revisore	FINMA	Art. 26 LFINMA, Art. 3 OA-FINMA
Istituti di previdenza ¹²⁵	Perito revisore ¹²⁶	Perito revisore	(CAV PP) ¹²⁷	–
Casse malati ¹²⁸	Perito revisore	Perito revisore	(UFSP)	–
Cas da gioco ¹²⁹	Perito revisore	Perito revisore	CFCG	Art. 75 OCG ¹³⁰

¹¹⁵ Legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LBCR; RS 952.0).

¹¹⁶ Legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1).

¹¹⁷ Ordinanza del 15 ottobre 2008 sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA; RS 956.161).

¹¹⁸ Legge del 24 marzo 1995 sulle borse (LBVM; RS 954.1).

¹¹⁹ Legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol; RS 951.31).

¹²⁰ Vi sono tuttavia due eccezioni: da un lato le imprese di revisione che effettuano la revisione di gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale nonché rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri hanno bisogno di un'abilitazione come perito revisore. Anche il capo revisore deve essere abilitato come perito revisore (cfr. art. 5 OA-FINMA). Dall'altro le imprese di revisione incaricate di dimostrare che le società d'investimento adempiono i requisiti di cui all'articolo 2 capoverso 3 LICol hanno bisogno di un'abilitazione come revisore (cfr. art. 6 OA-FINMA).

¹²¹ Legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01).

¹²² Legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0).

¹²³ Applicabile unicamente al controllo degli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla sorveglianza della FINMA. Gli organismi di autodisciplina possono definire altre condizioni di abilitazione delle imprese di revisione per i loro affiliati.

¹²⁴ Legge del 25 giugno 1930 sulle obbligazioni fondiarie (LOF; RS 211.423.4).

¹²⁵ Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40).

¹²⁶ Vi è tuttavia un'eccezione: possono esercitare la funzione di ufficio di controllo di fondazioni di investimento soltanto le imprese di revisione abilitate come impresa di revisione sotto sorveglianza statale (art. 9 dell'ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento, OFond; RS 831.403.2).

¹²⁷ Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale.

¹²⁸ Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102).

¹²⁹ Legge del 18 dicembre 1998 sulle case da gioco (LCG; RS 935.52).

¹³⁰ Ordinanza del 24 settembre 2004 sulle case da gioco (OCG; RS 935.521).

4 Elenco delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale

Stato: 31 dicembre 2012

Abilitate in via definitiva

500003	PricewaterhouseCoopers AG	Zurigo
500012	T & R AG	Gümligen
500038	Bankrevisions- und Treuhand AG	Zurigo
500149	OBT AG	San Gallo
500241	Mazars Coresa	Ginevra
500420	Deloitte AG	Zurigo
500436	Refidar Moore Stephens	Glattbrugg
500498	PKF Wirtschaftsprüfung AG	Zurigo
500505	Treuhand- und Revisionsges. Mattig-Suter	Schwyz
500646	Ernst & Young AG	Basilea
500705	BDO AG	Zurigo
500762	Balmer-Etienne AG	Lucerna
500770	Intercontrol AG	Zurigo
500959	BDO Visura International AG	Zurigo
501091	Provida Wirtschaftsprüfung AG	San Gallo
501382	Berney & Associés SA	Ginevra
501403	KPMG AG	Zurigo
501470	Ferax Treuhand AG	Zurigo
501570	Fiduciaire FIDAG SA	Martigny
501839	Grant Thornton AG	Zurigo
502658	Treureva AG	Zurigo

5 Registrazione delle imprese di revisione svizzere nell'UE ¹³¹

Stato: 31 dicembre 2012

Paese	Imprese di revisione svizzere registrate
Germania (AbschlussPrüferAufsichtsKommission)	In base al MoU sottoscritto tra Germania e Svizzera, in Germania viene meno l'obbligo di registrazione.
Gran Bretagna (Professional Oversight Board, FRC)	Deloitte AG, Ernst & Young AG, KPMG AG, PwC AG (4)
Finlandia (The Auditing Board of the Central Chamber of Commerce of Finland)	Ernst & Young AG (1)
Francia (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes)	Ernst & Young AG, KPMG AG, PwC AG (3)
Irlanda (Irish Auditing & Accounting Supervisory Authority)	Ernst & Young AG, KPMG AG, PwC AG (3)
Italia (CONSOB)	Ernst & Young AG, KPMG AG, PwC AG (3)
Liechtenstein (Finanzmarktaufsicht FMA)	Ernst & Young AG, KPMG AG, PwC AG (3)
Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier)	Deloitte AG, Ernst & Young AG, KPMG AG, PwC AG (4)
Paesi Bassi (Netherlands Authority for the Financial Markets)	Ernst & Young AG (1)
Spagna (Accounting and Auditing Institute ICAC)	PwC AG (1)
Svezia (Swedish Supervisory Board of Public Accountants)	Ernst & Young AG, KPMG AG, PwC AG (3)

¹³¹ Fonte: notificazioni all'ASR da parte delle imprese di revisione interessate. Occorre ricordare che la registrazione presso un'autorità di sorveglianza estera è soggetta a obbligo di notificazione nei confronti dell'ASR (n. 22, lett. c, n. 1 della circolare 1/2010 del 31 marzo 2010 concernente il rapporto delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale all'ASR). Non si opera alcuna distinzione tra registrazione provvisoria e definitiva. Per le imprese di revisione svizzere è determinante l'autorizzazione a fornire i servizi di revisione prescritti dalla legge in questi Paesi.

6 Elenco dei titoli di studio esteri paragonabili

Stato: 31 dicembre 2012

Paese	Titoli di studio esteri paragonabili
Germania	Bestellungsurkunde Wirtschaftsprüfer
Francia	Diplôme d'études supérieures comptables et financières und Diplôme d'expertise comptable
Gran Bretagna	Chartered/Certified Accountant Memberships bei: ICAEW, ICAS, ICAI, ACCA, AIA
Irlanda	Chartered/Certified Accountant Memberships bei: ICAEW, ICAS, ICAI, ACCA, ICPAI, IIPA + Audit permission
Italia	Dottore commercialista (Ragioniere e perito commerciale; Laurea/Dottore in economia e commercio; Dottore in economia aziendale; Dottore in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; Laurea in economia e professione)
India	Chartered Accountant
Paesi Bassi	Registeraccountant
Norvegia	Studiet i revisjon (registered auditor, state authorised auditor)
Austria	Bestellungsurkunde Wirtschaftsprüfer
Filippine	Certified Public Accountant (CPA)
Svezia	Approved/Authorised public accountant
Turchia	Certified Public Accountant

7 Conto annuale dell'ASR

(disponibile solo in tedesco, francese, inglese; non disponibile in italiano)



Rapporto dell'Ufficio di revisione sulla revisione limitata al Consiglio d'amministrazione dell' Autorità federale di sorveglianza dei revisori, Berna

In qualità di Ufficio di revisione secondo l'art. 32 della Legge sui revisori (RS 221.302) abbiamo verificato il conto annuale (bilancio, conto economico, conto del flusso di mezzi liquidi, prospetto delle variazioni del capitale proprio e allegato) della Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

La direzione è responsabile dell'allestimento del conto annuale, mentre il nostro compito consiste nella sua verifica. L'indipendenza del Controllo federale delle finanze è stabilita nella Legge sul Controllo delle finanze (RS 614.0).

La nostra revisione è stata effettuata conformemente allo Standard svizzero sulla revisione limitata, il quale richiede che la stessa deve essere pianificata ed effettuata in maniera tale che anomalie significative nel conto annuale possano essere identificate. Una revisione limitata consiste essenzialmente nell'effettuare interrogazioni e procedure analitiche, come pure, a seconda delle circostanze, adeguate verifiche di dettaglio della documentazione disponibile presso l'azienda sottoposta a revisione. Per contro, la verifica dei processi aziendali e del sistema di controllo interno, come pure interrogazioni e altre procedure miranti all'identificazione di atti illeciti o altre violazioni di disposizioni legali, sono escluse da questa revisione.

Sulla base della nostra revisione non abbiamo rilevato fatti che ci possano fare ritenere che il conto annuale non sia conforme alle disposizioni legali e alle ordinanze.

Berna, 4 Marzo 2013

CONTROLLO FEDERALE DELLE FINANZE

Walter Risler
 Perito revisore abilitato

Paul Ackermann
 Perito revisore abilitato

Testo originale Tedesco

